

SUPREMO TRIBUNALE  
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA.  
DECISIONI DISCIPLINARI NON PENALI\*

1. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan – *Esercizio del ministero sacerdotale* (Ecc.mo Vescovo diocesano – Congregazione per il Clero), Prot. N. 32108/01 CA [contenzioso amministrativo], 18 marzo 2006

**Diritto penale – Revoca penale delle facoltà ministeriali – Incompetenza della Congregazione per il Clero sui “delicta graviora”.**

**Revoca delle facoltà ministeriali per inidoneità – Provvedimento amministrativo – Grado di certezza – Dubbio positivo e probabile- Sufficienza**

**L**A Congregazione per il Clero è incompetente a ricevere i ricorsi gerarchici su fattispecie delittuose di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede sui “delicta graviora” (n. 7).

La revoca delle facoltà ministeriali non necessariamente si configura come sanzione penale ma può trattarsi di un provvedimento amministrativo di tipo disciplinare. Per distinguere le due figure è necessario valutare se l'Ordinario abbia effettivamente inteso svolgere una procedura penale o meramente disciplinare. La revoca della facoltà sia di predicare sia di ascoltare le confessioni, rispettivamente a norma dei cann. 764 e 974, costituisce una decisione disciplinare non penale, la quale può essere presa per un dubbio positivo e probabile circa l'idoneità di un sacerdote in merito (n. 8).

In nomine Domini. Amen.

Benedicto PP. XVI feliciter regnante, Pontificatus sui anno I, die 18 martii 2006, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Petro Card. Erdö, Augustino Card. Cacciavillan, Ponente, Ioanne Ludovico Card. Tauran, Iuliano Card. Herranz atque Exc.mis ac Rev.mis D.nis Augustino Vallini, Praefecto, Iosepho Mercieca,

Nel nome del Signore. Amen.

Nel primo anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI, il 18 marzo 2006, il Supremo Tribunale della Segnetura Apostolica, alla presenza degli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Péter Card. Erdö, Agostino Card. Cacciavillan, Ponente, Jean-Louis Card. Tauran, Julián Card. Herranz e gli Eccellentissimi e Reverendissimi Signori Agostino Valli-

\* Vedi alla fine delle tre decisioni il commento di Paola BUSELLI MONDIN, *Il diritto di difesa in ambito disciplinare*.

Francisco Coccopalmerio, Thoma Georgio Doran, Xaverio Echevarría Rodríguez, intervenientibus Cl.ma M. Wegan, utpote Recurrentis Patrona, Cl.mo M. Musumeci, tamquam Patrono Congregationis pro Clericis, et Rev.do P. Janusz Kowal, S.I., Promotore Iustitiae deputato, in causa de qua supra, hanc definitivam tulit sententiam.

#### I. FACTI SPECIES

1. Instantia diei 4 octobris 1998 Rev. dus N. recursum hierarchicum interposuit coram Congregatione pro Clericis adversus bina decreta diei 7 augusti 1998, quibus Exc.mus tunc Episcopus dioecesanus, ob dubia circa clerici idoneitatem ad ministerium sacerdotale exercendum, statuit eum sese examini subicere debere apud Institutum X tamquam «prerequisite to any further ecclesiastical appointment» atque declaravit sacerdotem interea esse «restricted from celebrating the liturgy publicly».

Die tandem 21 decembris 2000, Congregatio pro Clericis infirmavit decreta impugnata ac statuit quod: «the Rev. N. is to be restored immediately to the full exercise of his priestly ministry in the Diocese and restitution is to be made of that of which he was deprived in keeping with the Diocesan norms for remuneration of the Clergy and canon 281». Instantia vero diei 12 ianuarii 2001 Exc. mus tunc Administrator dioecesanus a Congregatione petiit revocationem decreti.

2. Cum vero nulla responsio data esset intra mensem, novus Rev.mus Administrator dioecesanus die 22 februarii 2001 adversus decretum Congregationis provocavit ad H.S.T., petens insuper eiusdem executionis suspensionem. Reiecta tandem a Congregatione die 19 maii 2001 remonstratione diei 12 ianua-

ni, Prefetto, Joseph Mercieca, Francesco Coccopalmerio, Thomas George Doran, Javier Echevarría Rodríguez, con gli interventi della Ch.ma M. Wegan, come Patrona del Ricorrente, del Ch.mo M. Musumeci, come Patrono della Congregazione per il Clero, e del Rev.do P. Janusz Kowal, S.I., Promotore di Giustizia deputato, nella causa in oggetto, hanno emesso questa sentenza definitiva.

#### I. FATTISPECIE

1. Con istanza del 4 ottobre 1998 il Rev.do N. interpose ricorso gerarchico innanzi alla Congregazione per il Clero contro due decreti del 7 agosto 1998, mediante i quali l'Ecc.mo Vescovo diocesano di quel tempo, a causa di dubbi sorti in relazione all'idoneità di svolgere il ministero sacerdotale, stabilì che si dovesse sottoporre ad un esame presso l'Istituto X come «prerequisito per ogni ulteriore incarico ecclesiastico» e dichiarò che al sacerdote intanto fosse «proibito di celebrare la liturgia in pubblico».

Il 21 dicembre 2000 infine, la Congregazione per il Clero annullò i decreti impugnati e stabilì che «il Rev.do N. deve essere immediatamente reintegrato nel pieno esercizio del suo ministero sacerdotale nella Diocesi ed è dovuta la restituzione di quanto gli è stato tolto conformemente alle norme Diocesane per il sostentamento del Clero e al canone 281». Con istanza, invero, del 12 gennaio 2001, l'Ecc.mo Amministratore diocesano dell'epoca chiese dalla Congregazione la revoca del suddetto decreto.

2. Poiché nessuna risposta venne poi emessa entro un mese, il nuovo Rev.mo Amministratore diocesano il 22 febbraio 2001 ricorse contro il decreto della Congregazione presso Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], chiedendo inoltre la sospensione dell'esecuzione dello stesso. Rigettata infine dalla Congregazione

rii 2001, Rev.mus Administrator epistola diei 24 iulii 2001 motiva pro petita suspensione exposuit, dum Rev.dus N. litteris diei 25 iulii 2001 atque Congregatio pro Clericis litteris diei 19 februarii 2002 mentem contrariam ad rem panderunt. H.S.T. dein in Congressu diei 22 aprilis 2002 concessit suspensionem impugnatae decisionis ad praeceptum ut Rev.dus N. statim denuo ad plenum exercitium ministerii presbyteralis in dioecesi admitteretur quod attinet.

3. Novo Episcopo dioecetano recursum prosequente atque re rite discussa inter Cl.mos Patronos et Rev.dum Promotorem Iustitiae deputatum, H.S.T. in Congressu diei 18 martii 2004 decrevit recursum ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Patribus Iudicibus admittendum esse et die 1 aprilis 2004 dubium hac sub formula concordatum est: «*An constet de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 21 decembris 2000, confirmatam die 19 maii 2001*».

Summario confecto, Cl.ma Exc.mi Episcopi Patrona die 24 maii 2004 et Cl.mus Congregationis Patronus die 11 augusti eiusdem anni memoriale suum exaraverunt, dum Rev.dus Promotor Iustitiae deputatus die 31 octobris anni sequentis votum pro rei veritate exhibuit in favorem thesis partis recurrentis. Silente Cl.mo Congregationis Patrono, idem Promotor Iustitiae tandem die 23 ianuarii 2006 simpliciter confirmavit votum suum diei 31 octobris 2005.

l'istanza del 12 gennaio 2001 il 19 maggio 2001, il Rev.mo Amministratore diocesano con lettera del 24 luglio 2001 espone i motivi a favore della richiesta di sospensione, mentre il Rev.do N. con lettera del 25 luglio 2001 e la Congregazione per il Clero con lettera del 19 febbraio 2002 manifestarono la loro opinione contraria in proposito. Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] quindi nella seduta del Congresso del 22 aprile 2002 concesse la sospensione della decisione impugnata, ossia del precetto che il Rev.do N. fosse ammesso immediatamente di nuovo al pieno esercizio del ministero sacerdotale.

3. Considerato che il nuovo Vescovo proseguì il ricorso e che la questione fu ritualmente discussa tra i Ch.mi Patroni ed il Rev.do Promotore di Giustizia deputato, Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] nella seduta del Congresso del 18 marzo 2004 decretò che il ricorso fosse ammesso alla discussione innanzi agli Eminentissimi ed Eccellentissimi Padri Giudici ed il 1° aprile 2004 il dubbio fu concordato secondo questa formula: «*Se consta la violazione della legge "in procedendo" [procedurale] o "in decernendo" [sostanziale] relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 21 dicembre 2000, confermata il 19 maggio 2001*».

Effettuato il sommario, la Ch.ma Patrona dell'Ecc.mo Vescovo il 24 maggio 2004 ed il Ch.mo Patrono della Congregazione l'11 agosto dello stesso anno produssero il proprio memoriale, mentre il Rev.do Promotore di Giustizia deputato il 31 ottobre dell'anno successivo esibì il voto "pro rei veritate" [in difesa della verità] in favore della parte ricorrente. Silente il Ch.mo Patrono della Congregazione, lo stesso Promotore di Giustizia infine il 23 gennaio 2006 semplicemente confermò il proprio voto del 31 ottobre 2005.

## II. IN IURE ET IN FACTO

4. Impugnata Congregationis decisio non solum egit de pleno exercitio ministerii presbyteralis Rev.do N. statim restituendo, verum etiam quod «restitution is to be made of that of which he was deprived in keeping with the Diocesan norms for remuneration of the Clergy and canon 281». Cum autem ipse Rev.dus N. epistola diei 14 ianuarii 2001 declaraverit correctam remunerationem mense decembri anni praecedentis restitutam fuisse seque nihil plus petivisse vel petere intendere, hac de re amplius agendum non est.

5. Rev.mus Administrator dioecesanus die 22 februarii 2002 has rationes motivas pro recursu ad H.S.T. adduxit: a) Rev.dum N. elapso termino peremptorio recursum hierarchicum coram Congregatione interposuisse; b) Congregationem pro Clericis in casu incompetentem fuisse; c) Exc.mo Episcopo a Congregatione neque exemplar documentationis a Rev.do N. exhibitae neque eius summarium notificatum fuisse, adeo ut Exc.mus Episcopus satis respondere non potuisset utque errores facti haberentur in impugnato decreto Congregationis pro Clericis. Cl.ma autem Exc.mi Episcopi Patrona in memoriali diei 27 martii 2002 ad rem praesertim indicavit Congregationem erronee tenuisse quod Rev.do N. ab Exc.mo Episcopo decretis diei 7 augusti 1998, investigatione praevia peracta, poena irrogata fuisset.

6. Statim animadvertendum est haudquaquam sustineri argumentum iuxta quod Rev.dus N. recursum hierarchicum ad Congregationem extra terminum pe-

## II. IN DIRITTO ED IN FATTO

4. La decisione impugnata della Congregazione non solo dispose che al Rev.do N. fosse immediatamente restituito il pieno esercizio del ministero sacerdotale, ma anche che «è dovuta la restituzione di quanto gli è stato tolto conformemente alle norme Diocesane per il sostentamento del Clero e al canone 281». Tuttavia, poiché lo stesso Rev.do con lettera del 14 gennaio 2001 dichiarò che gli era stata restituita la remunerazione corretta nel mese di dicembre dell'anno precedente e che egli non avesse chiesto nulla in più né intendesse chiedere, di questa questione non occorre trattare oltre.

5. Il Rev.mo Amministratore diocesano il 22 febbraio 2002 addusse le seguenti ragioni a sostegno del ricorso presso Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]: a) che il Rev.do N. interpose il ricorso gerarchico presso la Congregazione scaduto il termine perentorio; b) che la Congregazione per il Clero nel caso fosse incompetente; c) che la Congregazione non notificò all'Ecc.mo Vescovo né l'esemplare della documentazione esibita dal Rev.do N. né il suo sommario, al punto che l'Ecc.mo Vescovo non fu in grado di rispondere sufficientemente e che si riscontrarono errori di fatto nell'impugnato decreto della Congregazione per il Clero. Inoltre, la Ch.ma Patrona dell'Ecc.mo Vescovo nel memoriale del 27 marzo 2002 in proposito indicò che, svolta l'investigazione previa, la Congregazione ritenne erroneamente che fosse stata irrogata una pena al Rev.do da parte dell'Ecc.mo Vescovo mediante i decreti del 7 agosto 1998.

6. Immediatamente si deve osservare che in nessun modo si può sostenere l'assunto per cui il Rev.do N. propose un ricorso gerarchico alla Congregazione

remptorium proposuisset. Decretum enim Congregationis indicat diem quo recursus hierarchicus apud idem Dicasterium pervenit, non autem quo idem recursus ei rite missus erat, id quod quidem sine dubio intra terminum peremptorium factum erat. Congregatio, ceterum, etiamsi recursus ei extra terminum peremptorium proponitur, nihilominus adhuc pro propria discretione de eo ex officio videre valet.

7. Ad assertam vero Congregationis pro Clericis incompetentiam in casu quod attinet, res magis implexa apparet.

Exc.mus enim Episcopus epistola diei 28 ianuarii 1998 circa rationem procedendi servandam "regarding the case of a priest accused of sexually molesting a minor" interrogavit Congregationem pro Doctrina Fidei, cuius Exc.mus Secretarius ei die 28 februarii 1998 rescripsit in casu procedendum esse uti statutum in capite V, *De crimine pessimo*, Instructionis de modo procedendi in causis sollicitationis ab eadem Congregatione anno 1962 datae.

Sane mirandum est quod Exc.mus Episcopus dein sive coram Congregatione pro Clericis sive coram Rev.do N. de hac responsione siluit, sed Rev.mus Administrator dioecesanus eam una cum recursu diei 22 februarii 2001 huic Signaturae Apostolicae exhibuit.

Attento dein art. 52 Const. Ap. *Pastor bonus* de eiusdem Dicasterii competenzaia circa graviora delicta contra mores, quae ipsi delata fuerint, una cum artt. 112, § 2 et 121, § 1 Ordinationis generalis Curiae Romanae anni 1992 (cf. artt. 128, § 2 et 137, § 1 Ordinationis anni 1999), et

scaduto il termine perentorio. In effetti il decreto della Congregazione indica il giorno in cui il ricorso gerarchico pervenne presso il medesimo Dicastero, non invece il giorno in cui le fu ritualmente inviato il ricorso, ciò che certamente avvenne senza dubbio entro il termine perentorio. La Congregazione, del resto, anche se il ricorso le venisse proposto fuori del termine perentorio, ciò nonostante conserva la facoltà di accoglierlo ancora *ex officio* a propria discrezione.

7. Circa la reclamata incompetenza della Congregazione per il Clero nel caso, la questione appare maggiormente intricata.

In effetti l'Ecc.mo Vescovo, con lettera del 28 gennaio 1998, interrogò la Congregazione per la Dottrina della Fede circa il modo di procedere "con riferimento al caso di un sacerdote accusato di molestie sessuali ad un minore". L'Ecc.mo Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede gli rispose per iscritto il 28 febbraio 1998 che si doveva procedere come stabilito nel capitolo V, *De crimine pessimo*, dell'Istruzione circa il modo di procedere nelle cause di sollecitazione, emanata nel 1962 dalla stessa Congregazione.

Certamente occorre meravigliarsi che l'Ecc.mo Vescovo, in seguito, sia innanzi alla Congregazione per il Clero sia innanzi al Rev.do N. mantenne il silenzio circa questa risposta, ma il Rev.mo Amministratore diocesano la esibì unitamente al ricorso del 22 febbraio 2001 presso codesta Segnatura Apostolica.

Considerato poi l'art. 52 della Cost. Ap. *Pastor bonus* quanto alla competenza dello stesso Dicastero circa i delitti più gravi contro la morale, che le furono deferiti, insieme agli artt. 112 § 2 e 121 § 1 del Regolamento Generale della Curia Romana dell'anno 1992 (cf. artt. 128, § 2 et

perspecto quod casus Rev.di N. quodam saltem modo iam delatus erat ad Congregationem pro Doctrina Fidei, cuius exclusiva competentia in re interea per M.P. *Sacramentorum sanctitatis tutela* firmata est, censent infrascripti Patres satis constare de Congregationis pro Clericis incompetentia in casu.

8. Exc.mus Episcopus, a Congregatione pro Clericis de recursu Rev.di N. certior factus, ab eodem Dicasterio ad rem auditus est. Fortasse tamen ei notificata non sunt in casu omnia argumenta et documenta a Rev.do Recurrente adducta, sed probabilius neque huic in procedura dioecesana, ante impugnata Exc.mi Episcopi decreta, praeter accusationes modo sat generico propositas, plene notificatae erant denuntiationes probationesque adductae.

Quidquid est, Congregatio in casu responsiones Exc.mi Episcopi non satis attente perpendisse videtur. Ipse, etenim, etsi interdum de investigatione processui poenali praevia ad normam can. 1717 introducta locutus erat, de facto aliam rationem procedendi adhibuit, illam nempe propriam Ecclesiae in [...], cuius scopus non est videre de verisimilitate delicti denunciati, verum enim vero de idoneitate ad ministerium in Ecclesia exercendum. Quamquam idem Exc.mus Praesul explicite Congregationi significaverat investigationem praevia poenalem haudquaquam absolutam fuisse in casu, impugnata Congregationis decisio decreta Exc.mi Episcopi erronee tamquam poenalia habuit. Decisio autem qua, v.g., a competenti auctoritate collatio officii ecclesiastici recusatur ob

137, § 1 del Regolamento dell'anno 1999), e tenendo conto che il caso del Rev.do N. in un certo qual modo era già stato inoltrato alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui esclusiva competenza sulla questione era intanto stata confermata dal M.P. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, i sottoscritti Padri ritengono che consta sufficientemente l'incompetenza della Congregazione per il Clero nel caso.

8. L'Ecc.mo Vescovo, una volta informato dalla Congregazione per il Clero circa il ricorso del Rev.do N., fu ascoltato dallo stesso Dicastero sulla questione. Probabilmente, tuttavia, non gli furono notificati tutti gli argomenti ed i documenti addotti dal Rev.do recorrente, ma più probabilmente neppure a questo, nel corso della procedura dioecesana, prima che venissero impugnati i decreti dell'Ecc.mo Vescovo, vennero interamente notificate le denunce e le prove addotte, oltre alle accuse formulate in modo piuttosto generico.

In ogni modo, la Congregazione non sembra aver valutato attentamente le risposte dell'Ecc.mo Vescovo. Lo stesso, in effetti, sebbene talvolta fece riferimento all'investigazione penale previa introdotta a norma del can. 1717, di fatto fece ricorso ad un altro modo di procedere, cioè a quello evidentemente proprio della Chiesa in [...: una determinata diocesi], il cui scopo non è verificare la verosimiglianza del delitto denunciato, ma piuttosto l'idoneità per esercitare il ministero nella Chiesa. Benché lo stesso Ecc.mo Presule esplicitamente avesse significato alla Congregazione che l'investigazione previa penale in nessun modo fu compiuta nel caso, la decisione impugnata della Congregazione ritenne erroneamente i decreti dell'Ecc.mo Vescovo come penali. La decisione, tuttavia, con

defectum idoneitatis candidati vel facultas sive praedicandi sive ad confessiones audiendas, respective ad normam cann. 764 et 974, § 1, revocatur, haudquaquam est irrogatio poenae, ad quam requiritur certitudo moralis de delicto graviter imputabili patrato, sed decisio disciplinaris non poenalis, quae ob dubium positivum et probabile circa clerici ad rem idoneitatem ferri potest.

Forsitan in procedura propria dioecisana melius acclarandum fuisset quid praecise acciderit, quando, ubi et quibusnam in circumstantiis, adeo ut dubium positivum et probabile circa Rev. di N. idoneitatem in casu clarius argumentis non solum subiectivis verum etiam obiectivis fundatum apparuisset indeque condicio ut sese examini subiceret apud institutum X tamquam "prerequisite to any further ecclesiastical appointment". Forsitan etiam accuratius exponi debuisset in casu quo modo impositio illius examinis componi posset cum iure uniuscuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam (cf. can. 220) atque quibusnam normis canonicis innixum esset vetitum generale liturgiae publice exercendae.

Nobis autem his de rebus agendum non est, cum iam satis constet Congregationem pro Clericis in casu erronee rem tamquam poenalem consideravisse ideoque item erronee decrevisse quod: "the Rev. N. is to be restored immediately to the full exercise of his priestly ministry in the Diocese".

9. Ad H.S.T. tandem non pertinet videre de conformitate illius rationis pro-

cui, per esempio, il conferimento di un ufficio ecclesiastico è rifiutato dalla competente autorità per difetto di idoneità del candidato o si revoca la facoltà sia di predicare sia di ascoltare le confessioni, rispettivamente a norma dei cann. 764 e 974, in nessun modo costituisce un'irrogazione di pena, per la quale è richiesta la certezza morale del delitto commesso gravemente imputabile, ma costituisce una decisione disciplinare non penale, la quale può essere presa per un dubbio positivo e probabile circa l'idoneità di un sacerdote in merito.

Forse nella procedura propria dioecisana si sarebbe dovuto chiarire meglio quanto accadde, quando, dove e in quali circostanze, al punto che con più chiari argomenti non solo soggettivi ma anche oggettivi apparisse fondato un dubbio positivo e probabile circa l'idoneità del Rev. do N. nel caso e quindi la condizione che si sottoponesse all'esame presso l'istituto X come «prerequisito per ogni ulteriore incarico ecclesiastico». Forse si sarebbe dovuto anche esporre con maggiore accuratezza nel caso in quale modo l'imposizione di quell'esame si può comporre col diritto di ciascuna persona a salvaguardare la propria intimità (cf. can. 220) e su quali norme canoniche si sostiene il divieto generale di esercitare pubblicamente la liturgia.

Non riteniamo tuttavia di procedere ulteriormente, poiché già consta sufficientemente che la Congregazione per il Clero nel caso considerò erroneamente che si trattasse di una questione penale e pertanto erroneamente dispose che "il Rev. do N. dovesse essere reintegrato immediatamente nel pieno esercizio del suo ministero sacerdotale nella Diocesi".

9. A Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] non spetta infine valutare la con-

cedendi conformitate cum lege universalis, sed, si casus ferat, ad Pontificium Consilium de Legum Textibus (cf. art. 158 Const. Ap. *Pastor bonus*).

### III. CONCLUSIO

10. Omnibus sive in iure sive in facto aequae rimatis, infrascripti Patres pro Tribunalis sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito esse respondendum decreverunt atque respondent:

*Affirmative, seu constare de violatione legis in procedendo et in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 21 decembris 2000, confirmatam die 19 maii 2001.*

Pro expensis retinetur cautio in arca H.S.T. deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Hanc definitivam sententiam cum omnibus quorum interest communicandam et executioni mandandam decernimus, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 18 martii 2006.

(Signati [Iudices])

Notificetur. Die 20 iulii 2006.

+ Velasius De Paolis, C.S., *Secretarius*.  
Donatus Catenacci, *Notarius*

formità di quel modo di procedere con la legge universale, ma, se del caso, ciò spetta al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (cf. art. 158 Cost. Ap. *Pastor bonus*).

### III. CONCLUSIONE

10. Approfondito equamente ogni aspetto in diritto ed in fatto, i sottoscritti Padri incaricati di decidere avendo solo Dio innanzi agli occhi, al dubbio proposto hanno decretato che sia da rispondere e rispondono:

*Affermativamente, ossia consta la violazione di legge "in procedendo" [procedurale] ed "in decernendo" [sostanziale], relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 21 dicembre 2000, confermata il 19 maggio 2001.*

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata in cassa presso Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]. Ciascuna parte corrisponda un congruo onorario al proprio Ch.mo Patrono.

Stabiliamo che questa sentenza definitiva sia comunicata a tutti gli aventi interesse e sia mandata ad esecuzione, ad ogni effetto di diritto.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 18 marzo 2006

(Firma dei Giudici)

Si notifici. 20 luglio 2006.

+ Velasio De Paolis, C.S., *Segretario*.  
Donato Catenacci, *Notaio*

2. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Vallini) in Congresso, Revoca del provvedimento dell'Ecc.mo Vescovo nei confronti del Rev. N. (Ecc.mo Vescovo – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 38962/06 CA [contenzioso amministrativo], 13 giugno 2008

**Privazione dell'esercizio del ministero sacerdotale – Potestà dell'Ordinario – Provvedimento amministrativo discrezionale – Insussistenza Natura penale della penitenza canonica – Inflizione di una penitenza in mancanza di un delitto – Insussistenza**

**L'**ORDINARIO non ha la potestà di privare un sacerdote dell'esercizio del ministero sacerdotale al di fuori dei casi espressamente stabiliti dal diritto, specialmente se si tratta di facoltà concesse dalla legge universale (nn. 5-6).

*La penitenza è illegittimamente inflitta se non è a motivo di un delitto commesso o tentato, in luogo od in aggiunta ad una pena (n. 7).*

1. D.nus. N., natus die 9 februarii 1958, per ordinationem diaconalem dioecesis X incardinatus, die 18 maii 1996 ordinationem presbyteralem recepit. Dein in variis paroeciis, non sine quibusdam difficultatibus, munere vicarii paroecialis functus est et quidem a mense iunio 2005 in paroecia Sacrae Familiae dicata. Uno mense ibi vix elapso, die dominica 24 iulii 2005 post celebrationem S. Eucharistiae vituperavit Rev.dum Diaconum, in primis cum hic post S. Communionem Sanguinem Christi ex uno in alterum vasum transfuderat. Quidam saltem fideles modum sat vehementem sese gerendi ex parte Rev.di N. videbant, sed eius verba probabilius audire non poterant. Quidquid est, Rev.dus Diaconus deinde ob cordis problemata in nosocomio receptus est.

Re ad auctoritatem dioecesanam delata, Exc.mus Episcopus statim Rev.do mandavit Parocho ut investigationem de re institueret, qua in investigatione auditus est etiam ipse Rev.dus N., qui autem de re scripto referre recusavit, fortiter asserens se recte egisse in abusu illo liturgico corrigendo. Relatione re-

1. Il Sig. N., nato il 9 febbraio 1958, incardinato con l'ordinazione diaconale alla diocesi X, ricevette l'ordinazione presbiterale il 18 maggio 1996. Successivamente egli svolse, non senza qualche difficoltà, l'incarico di vicario parrocchiale e concretamente, dal mese di giugno del 2005, nella parrocchia della Sacra Famiglia, nella quale, trascorso appena un mese, la domenica 24 luglio 2005, dopo la celebrazione della Messa, egli riprese aspramente il Rev. Diacono, il quale, dopo la Comunione, aveva versato da un calice a un altro il Sangue di Cristo. Almeno alcuni fedeli videro il modo assai veemente di agire del Rev. N., ma probabilmente non poterono sentire le sue parole. Comunque, il Rev. Diacono dovette essere ricoverato poi per problemi cardiaci.

Deferita la questione all'autorità diocesana, l'Ecc.mo Vescovo ordinò immediatamente al Parroco di eseguire un'inchiesta sull'accaduto, nella quale fu anche ascoltato il Rev. N., il quale, tuttavia, si rifiutò di consegnare una relazione scritta, asserendo con veemenza che aveva agito rettamente nel correggere

cepta, Exc.mus Ordinarius ipsum Rev. dum N. ad rem audire voluit. Cum hic autem in sessione diei 6 augusti 2005 nullum signum paenitentiae dederit relate ad exaggeratum modum publice vituperandi Rev.dum Diaconum, Exc. mus Ordinarius ei decretum, antea seu die 5 augusti 2005 paratum, tradidit, statuens quod : "I hereby immediately remove Reverend N. from the Office of Parochial Vicar at Holy Family Parish.... Because he no longer holds any office involving pastoral care, all diocesan faculties are removed, and his de lege faculty to preach is hereby removed in accord with Canon 764. In addition, ...I direct Father N. to do one continuous, uninterrupted month of penance in retreat...". In documento "Directives to Father N. to accompany the decree" diei 6 augusti 2006 ei interim permittebatur selectio loci commorationis in dioecesi, atvero "with no exercise of any ministry".

2. Revocatione vel emendatione decreti frustra petita, Rev.dus N. recurrit ad Congregationem pro Clericis, quae die 20 iunii 2006 eius amotionem ab officio vicarii paroecialis eiusque correptionem probavit, non autem paenitentiam impositam una cum presbyterali coram populo vetito ministerio. Tam Exc.mus Praesul, die 12 iulii 2006, quam Rev.dus N., die 25 iulii 2006, tunc frustra ab illo Dicasterio petierunt ut respectivam partem adversam decreti diei 20 iunii 2006 revocare vel emendare vellet.

3. Dum sua ex parte Rev.dus N. die 8 septembris 2006 ad H.S.T. provocavit (prot. n. 38985/06 CA), Exc.mus Episcopus recursum, de quo in casu, die 20 eiusdem mensis apud H.S.T. interposuit. Examen autem utriusque causae dein interruptum est, cum Rev.di N. Patronus

quell'abuso liturgico. Ricevuta la relazione dell'inchiesta, l'Ecc.mo Vescovo volle ascoltare personalmente il Rev. N. Dato che questi, nella sessione del 6 agosto 2005, non aveva dato alcun segno di penitenza per il modo esagerato in cui egli aveva ripreso pubblicamente il Rev. Diacono, l'Ecc.mo Ordinario gli consegnò un decreto, già pronto il 5 agosto, nel quale era stabilito: "Rimuovo immediatamente il Rev. N. dall'Ufficio di Vicario Parrocchiale nella Parrocchia della Sacra Famiglia... Dato che egli non svolge più alcun ufficio con cura d'anime, gli vengono tolte tutte le facoltà diocesane e, a norma del can. 764, gli viene pure tolta la facoltà *ex lege* di predicare. In aggiunta, ... io comando a Fr. N., di fare penitenza in ritiro durante un mese continuo e senza interruzioni...". Nel documento "Indicazioni per il Rev. N. a complemento del decreto", del 6 agosto 2005, gli si permetteva di scegliere il luogo di dimora nella diocesi, tuttavia "senza l'esercizio di alcun ministero".

2. Richiesta invano la revoca o l'emendazione del decreto, il Rev. N. ricorse alla Congregazione per il Clero, la quale approvò il 20 giugno 2006 la sua rimozione dall'ufficio di vicario parrocchiale e la riprensione, non però la penitenza imposta né la proibizione di esercitare *coram populo* il ministero. Sia l'Ecc.mo Vescovo, il 12 luglio 2006, sia il Rev. N., il 25 luglio 2006, chiesero inutilmente al Dicastero di revocare o di emendare la rispettiva parte avversa del decreto del 20 giugno 2006.

3. Il Rev. N. si rivolse a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] l'8 settembre 2006 (prot. n. 38985/06 CA). Il giorno 20 dello stesso mese, l'Ecc.mo Vescovo presentò a questo Supremo Tribunale il ricorso di cui ora si tratta. L'esame di entrambe le cause fu in seguito interrotto, quando il

H.S.T. primum certius fecisset de conamine pacificam solutionem controversiae inveniendi et dein de eius intentione recursui renuntiandi, atque, rebus sic stantibus, etiam Exc.mus Episcopus petiisset ut examen causae suspenderetur.

Renuntiatione Rev.di N. tandem rite exhibita et ab H.S.T. admissa, Exc.mus Praesul recenter, epistola scilicet diei 7 martii 2008, instituit ut H.S.T. examen recursus ab eo interpositi reassumeret.

Re rite discussa Cl.mos partium Patronos inter et Rev.mum Promotorem Iustitiae,

SUPREMUM SIGNATURAE  
APOSTOLICAE TRIBUNAL

4. Praemisso quod Exc.mus Episcopus in casu illegitimam habet decisionem qua Congregatio revocavit a) “the directive that Fr. N. is to ‘exercise no ministry’...” et b) “the provision that imposes a month long act of penance”;

5. Attento *de vetito ministerio coram populo* quod Exc.mus Episcopus tenet in casu simpliciter agi de consequentia logica amotionis administrativae Rev.di N. ab officio, nam in sua dioecesi “no ministerial faculties are granted to any cleric unless he holds an ecclesiastical office which includes *cura animarum* or is legitimately exercising *cura animarum* with approval of a proper Ordinary”, dum presbyteri “who exercise any munus sanctificandi in a diocese do so only as legitimately deputed to do so (c. 834, § 2) and always under the authority of the diocesan bishop (c. 835, § 2)”,

et ad rem contra perspecto quod:

- Non sustinetur praesuppositum,

Patrono del Rev. N. comunicò a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] il tentativo di trovare una soluzione pacifica alla controversia e, dopo, la sua intenzione di rinunciare al ricorso. Stando così le cose, pure l’Ecc.mo Vescovo chiese la sospensione dell’esame della causa.

Presentata infine la rinuncia formale da parte del Rev. N. ed ammessa da Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], recentemente, e cioè il 7 marzo 2008, l’Ecc.mo Vescovo chiese a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] che venisse ripreso l’esame del ricorso da lui presentato.

Discussa la questione nel dovuto modo tra i Ch.mi Patroni delle parti e il Rev.mo Promotore di Giustizia,

IL SUPREMO TRIBUNALE  
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

4. Premesso che l’Ecc.mo Vescovo ritiene illegittima la decisione con la quale la Congregazione ha revocato a) “la direttiva che il Rev. N. ‘non eserciti alcun ministero’...” e b) “il provvedimento che impone una penitenza per un intero mese”;

5. Atteso che l’Ecc.mo Vescovo considera che il *divieto di esercitare il ministero coram populo* nel caso presente sia solo una logica conseguenza della rimozione amministrativa del Rev. N. dal suo ufficio, perché nella sua diocesi “non vengono concesse facoltà ministeriali a un chierico a meno che egli non svolga un ufficio ecclesiastico che comporti la cura delle anime o eserciti legittimamente la cura delle anime con l’approvazione dell’Ordinario competente”, giacché i presbiteri “che esercitano qualsiasi compito del *munus sanctificandi* in una diocesi lo svolgono solo in quanto legittimamente designati per svolgerlo (c. 834, § 2) e sempre sotto l’autorità del Vescovo diocesano (c. 835, § 2)”,

visto invece che:

- Il presupposto non regge, perché in

nam nullo modo requiritur deputatio ex parte Ordinarii ad exercendas facultates ipsa lege universali concessas;

- Presbyteri utique munus sanctificandi "sub Episcopi auctoritate" exercent (can. 835, § 2), sed eius potestas moderandi exercitium muneris sanctificandi ex parte presbyterorum haudquaquam aequari potest cum potestate illud exercitium tollendi, nisi ad normam iuris, speciatim quod attinet ad facultates ipsa lege universali concessas;

6. Cum proinde sustineatur Congregationis pro Clericis decisio, iuxta quam "the Ordinary's actions in this regard are revoked and rescinded", quidquid est de ratione motiva ab ipsa adducta;

7. Considerato *de paenitentia imposita* quod:

- Paenitentia canonica praevalenter servit ad substituendam poenam (cf. cann. 1312, § 3; 1324, § 1; 1343; 1344, n. 2), sed etiam imponi potest non solum in casu remissionis censurae (cf. can. 1358, § 2) vel ad poenam aggravandam (cf. cann. 1312, § 3; 1326, § 2), verum etiam in casu delicti frustrati ob rationes extra voluntatem eius, qui illud committere conatus est (cf. can. 1328, § 2);

- In doctrina incerta est interpretatio can. 1340, § 3: "Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis". Scribit ad rem J. P. Montini: "A mio parere la soluzione della difficoltà interpretativa sta nella rilevazione che a volte i rimedi penali suppongono un delitto (certo e imputabile). In questi casi, e solo in questi, vi si può aggiungere da parte dell'Ordinario delle penitenze. Viene salvaguardata in tal modo la necessità di un delitto perché si dia penitenza" ("I rime-

modo alcuno è richiesto un affidamento da parte dell'Ordinario per esercitare le facoltà concesse dalla legge universale stessa;

- Certamente i presbiteri esercitano il *munus sanctificandi* "sotto l'autorità del Vescovo" (can. 835, § 2), ma la sua potestà di moderare l'esercizio del *munus sanctificandi* da parte dei presbiteri non equivale in modo alcuno alla potestà di togliere quell'esercizio, se non a norma del diritto, soprattutto per quanto concerne le facoltà concesse dalla stessa legge universale;

6. È corretta pertanto la decisione della Congregazione per il Clero, secondo la quale "vengono revocati e rescissi gli atti dell'Ordinario in proposito", indipendentemente dalla ragione addotta dalla stessa Congregazione;

7. Considerato *circa la penitenza imposta* che:

- La penitenza canonica serve soprattutto per sostituire la pena (cf. cann. 1312, § 3; 1324, § 1; 1343; 1344, n. 2), ma può anche essere inflitta non solo nel caso in cui sia stata rimessa una censura (cf. can. 1358, § 2) o per aggravare la pena (cf. cann. 1312, § 3; 1326, § 2), ma anche nel caso di un delitto frustrato per motivi indipendenti dalla volontà di colui che tentò di perpetrarlo (cf. can. 1328, § 2);

- In dottrina rimane incerta l'interpretazione del can. 1340 § 3: "L'Ordinario può aggiungere penitenze secondo la sua prudenza al rimedio penale dell' ammonizione o della correzione". Scrive in proposito G.P. Montini "A mio parere la soluzione della difficoltà interpretativa sta nella rilevazione che a volte i rimedi penali suppongono un delitto (certo e imputabile). In questi casi, e solo in questi, vi si può aggiungere da parte dell'Ordinario delle penitenze. Viene salvaguardata in tal modo la necessità di un

di penali e le penitenze...”, in *Il processo penale canonico*, ed. Z. Suchecki, Romae 2003, 75-101, vide 95). Ita quoque censet J. Sanchis: “Debe entenderse que la penitencia c nonica puede ser a nadida a la amonestaci n o a la represi n en aquellos casos, previstos por las normas, y s lo en ellos, en los que el remedio penal se aplica a un delito ciertamente cometido” (*Comentario exegetico al C digo de Derecho Can nico*, IV/1, Pamplona 1997<sup>2</sup>, 388);

- Doctrina, utcumque, tenet paenitentiam canonicam semper praesupponere delictum commissum vel saltem frustratum (cf. can. 1328): cf. v.g. Montini (*art. cit.*, 95-96), Sanchis (*loc. cit.*, 387);

8. Cum, rebus sic stantibus, perdifficulter probari posse videatur Congregationem pro Clericis legem violavisse in revocanda et rescindenda decisione, qua Exc.mus Episcopus Rev.do N. paenitentiam recessus spiritualis unius mensis imposuit, nam ipse Exc.mus Praesul contendit in casu defuisse delictum canonicum et ipse nullo modo egit de delicto canonico frustrato;

Re sedulo examini subiecta in Congressu, die 13 iunii 2008 coram infra-scripto Cardinali Praefecto habito,

*decrevit:*

*Recursum admittendum non esse et factum non admitti ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis H.S.T. Iudicibus, ob defectum fundamenti.*

Pro expensis retinetur cautio in arca H.S.T. deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Et notificetur iis quorum interest, ad omnes iuris effectus.

\*\* Contro questo decreto del Prefetto in Congresso non   stato interposto ricorso al Collegio dei Giudici.

delitto perch  si dia penitenza” (“I rimedi penali e le penitenze...”, in *Il processo penale canonico*, ed. Z. Suchecki, Romae 2003, 75-101, vide 95). Allo stesso modo ritiene J. Sanchis: “Debe entenderse que la penitencia canonica pu  essere aggiunta all’ammonizione o alla riprensione in quei casi, previsti dalla norma, e solo in quelli, nei quali il rimedio penale si applica ad un delitto certamente commesso” (*Comentario exegetico al C digo de Derecho Can nico*, IV/1, Pamplona 1997<sup>2</sup>, 388);

- La dottrina, comunque, ritiene che la penitenza canonica debba sempre presupporre un delitto commesso o almeno tentato (cfr. can. 1328) cf. v.g. Montini (*art. cit.*, 95-96), Sanchis (*loc. cit.*, 387);

8. Visto che, stando cos  le cose, risulta difficile provare che la Congregazione per il Clero abbia violato la legge nel revocare e rescindere la decisione, mediante la quale l’Ecc.mo Vescovo impose al Rev.do N. la penitenza di un ritiro spirituale di un mese; infatti la stesso Ecc.mo Presule riconosce che nel caso non vi fu un delitto canonico e che in nessun modo egli tratt  di un delitto canonico tentato;

Esaminata attentamente la questione dal Congresso, innanzi al sottoscritto Cardinale Prefetto, il 13 giugno 2008,

*decreta:*

*Che il Ricorso non si debba ammettere e di fatto non viene ammesso alla discussione innanzi gli Em.mi ed Ecc.mi Giudici di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], per assenza di fondamento\*\*.*

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata in cassa presso Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]. Ciascuna parte corrisponda un congruo onorario al proprio Ch.mo Patrono.

E sia notificato agli aventi interesse, ad ogni effetto di diritto.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 13 iunii 2008.

Augustinus Card. Vallini, *Praefectus*  
+ Franciscus Daneels, o.praem.,  
*Secretarius*

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 13 giugno 2008.

Agostino Card. Vallini, *Prefetto*  
+ Frans Daneels, o.praem., *Segretario*

3. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Divieto di esercitare il ministero presbiteriale “coram populo”* (Ecc.mo Vescovo – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 41760/08 CA [contenzioso amministrativo], 30 maggio 2009

### **Proibizione di esercitare qualunque ministero sacerdotale “coram populo” – Provvedimento amministrativo ai sensi del can. 223 §2 – Insussistenza**

**S**ALVO il prescritto del can. 1044, al di fuori dell’ambito penale, è da ritenere illegittima la proibizione di esercitare qualunque ministero sacerdotale “coram populo”, incluse le facoltà concesse ai presbiteri per diritto universale, imposta dall’Ordinario mediante atto amministrativo disciplinare soltanto ex can. 223 § 2.

1. Rev.dus N., die 1 ianuarii 1951 natus, die 24 augusti 1990 presbyter ordinatus, officio fungens in dioecesi incardinatio-nis, anno 2002 accusatus est abusus cuiusdam sexualis, patrati quando adhuc alumnus erat seminarii et nondum clericus. Ipse die 1 iulii 2002 officio in paroe-cia renuntiavit, sed tantum die 15 ianuarii 2004 investigatio praevia initium coepit. Subsequenti die 16 aprilis eum quodlibet ministerium presbyterale coram populo exercere vetuit Exc.mus Episcopus dioecesanus, qui, audito organo v.d. “Dioecesan Review Board” et praehabito voto Promotoris iustitiae, die 24 octobris 2004 Congregationem pro Doctrina Fidei interpellavit. Haec autem die 2 martii 2005 respondit rem extra agrum esse delictorum graviorum, quia Rev.dus N. tunc nondum erat clericus, ideoque: “if it were not a cause of grave scandal among the faithful and if the priest does

1. Il Rev.do N., nato il 1° gennaio 1951, ordinato sacerdote il 24 agosto 1990, esercitando l’ufficio nella diocesi di incardinazione, nell’anno 2002 fu accusato di un certo abuso sessuale, commesso quando all’epoca era allievo del seminario e non ancora chierico. Egli stesso, il 1° luglio 2002, rinunziò all’ufficio in parrocchia, ma solo nel 2004 ebbe inizio l’indagine previa. Il successivo 16 aprile l’Ecc.mo Vescovo gli vietò di esercitare dovunque il ministero sacerdotale *coram populo* e, udito l’organo preposto del “*Diocesan Review Board*” e ricevuto il voto del Promotore di Giustizia, il 24 ottobre 2004 interpellò la Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa tuttavia il 2 marzo 2005 rispose che la questione non rientrava nell’ambito dei delitti più gravi perché il Rev.do N. allora non era ancora chierico, e perciò: “se non fosse causa di grave scandalo tra

not contribute a risk to minors, Your Excellency may wish to give Rev. N. a pastoral placement within the diocese, taking into consideration canon 223 § 2 CIC”.

2. Exc.mus autem Episcopus, invocato can. 223, § 2, dein iterum iterumque per se vel per Rev.mum Vicarium generalem prohibitionem ministerii presbyteralis coram populo exercendi prorogavit, cuius prohibitionis presbyter ille die 3 iulii 2006 revocationem petiit, asserens: “I admit that I may have been imprudent in my contact with my accusers by tickling them when they were minors. However, I had absolutely no sexual intention in this contact”. Silente Exc.mo Episcopo, Rev.dus N. die 20 iulii 2006 ad Congregationem pro Doctrina Fidei provocavit, quae acta die 14 decembris eiusdem anni ad Congregationem pro Clericis transmisit.

Pendente recursu coram hac Congregatione, duae sorores accusatrices tandem aliquando, invitante Exc.mo Episcopo ne denuo Rev.dum Recurrentem ad ministerium exercendum admittere deberet, de re deposuerunt, asserentes eius modum sese gerendi fuisse “inappropriate” et “a sinister way of dealing with a child”. Contendit Exc.mus Episcopus organum v.d. “Diocesan Review Board” die 14 februarii 2007 illas accusationes habuisse veras, ideoque scandalum oriri posse e novo munere illi presbytero collato, sed documentum de re non invenitur in actis.

Congregatio pro Clericis tandem die 30 iulii 2008, invocata quadam recentiore H.S.T. sententia et iuxta votum circa quaestionem iuris a Pontificio Consilio

i fedeli e se il sacerdote non costituisce un pericolo per i minori, Sua Eccellenza potrebbe pensare di concedere al Rev.do N. un incarico pastorale entro la diocesi, prendendo in considerazione il can. 223 § 2 CIC”.

2. L’Ecc.mo Vescovo, tuttavia, invocato il can. 223 § 2, in seguito, sia personalmente sia tramite il Rev.mo Vicario generale, continuò a prorogare la proibizione generale di esercitare il ministero sacerdotale *coram populo*, proibizione che quel sacerdote chiese di revocare il 3 luglio 2006, spiegando: “Riconosco che posso essere stato imprudente nei rapporti con i miei accusatori per averli stuzzicati quando erano minori. Tuttavia non ebbi assolutamente intenzioni sessuali in questi contatti”. Silente l’Ecc.mo Vescovo, il Rev.do N. il 20 luglio 2006 si rivolse alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale il 14 dicembre dello stesso anno trasmise gli atti alla Congregazione per il Clero.

Infine, pendente il ricorso presso questa Congregazione, su invito del Ecc.mo Vescovo, affinché non si dovesse ammettere di nuovo il Rev.do Ricorrente ad esercitare il ministero, due sorelle accusatrici deposero in merito, asserendo che il suo modo di comportarsi fosse stato “inappropriato” e “una maniera sinistra di trattare un bambino”. L’Ecc.mo Vescovo sostenne fermamente che l’organo c.d. [cosiddetto] “*Diocesan Review Board*” ritenne vere quelle accuse, e che perciò sarebbe potuto di nuovo sorgere uno scandalo se si fosse attribuito un nuovo incarico a quel presbitero, ma non si rinviene in atti alcun documento in merito.

La Congregazione per il Clero infine il 30 luglio 2008 ammise il ricorso, richiamandosi ad una certa recente sentenza di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale:

de Legum Textibus die 27 iunii 2008 ob-  
tentum, recursum admisit.

3. Quod adversus decretum, die 14  
augusti 2008 notificatum, Exc.mus Epis-  
copus die 9 septembris 2008 ad H.S.T.  
recurrat.

Re rite discussa inter Cl.mos partium  
Patronos et Rev.dum Promotorem iusti-  
tiae deputatum, atque interpellato novo  
Exc.mo Episcopo dioecetano, qui instituit  
ut H.S.T. examen recursus proseguere-  
tur,

SUPREMUM SIGNATURAE  
APOSTOLICAE TRIBUNAL

4. Praemisso quod non agitur de casu  
poenali (cf. can. 18), quodque ergo can.  
1722 ad rem invocatum non est, uti con-  
stat ex actis, adeo ut in casu tantum de  
remediis disciplinaribus non poenalibus  
fieri possit sermo;

5. Perpenso in primis quod Exc.mus  
Praesul ad rem invocatur art. 5 documenti  
s.d. "Charter for the Protection of Chil-  
dren and Young People", sed simul du-  
bitat num id huic casui applicari possit,  
quam ob rem hoc argumentum nullius  
valoris reputandum est, dum praete-  
rea agitur de documento Conferentiae  
Episcoporum, recognitioni, uti videtur,  
Sanctae Sedis non submisso;

6. Perspecto quod invocatum prae-  
scriptum can. 223, § 2 non est ad rem,  
uti satis apparet tam ex excerpto H.S.T.  
sententiae definitivae coram Grocholewski  
diei 28 aprilis 2007 (prot. n. 37937/05 CA)  
quam ex voto Pontificii Consilii de Le-  
gum Textibus, de quibus in impugnato

*vide infra* n. 6, nota \*\*\*] e conformemen-  
te al voto ottenuto sulla questione di di-  
ritto dal Pontificio Consiglio per i Testi  
Legislativi il 27 giugno 2008.

3. Perciò contro il decreto, notificato il  
14 agosto 2008, l'Ecc.mo Vescovo ricorse  
presso Q.S.T. [questo Supremo Tribuna-  
le] il 9 settembre.

Discussa ritualmente la questione tra i  
Ch.mi Patroni ed il Rev.do Promotore di  
Giustizia deputato, e interpellato il nuo-  
vo Vescovo Diocesano, il quale insistette  
per proseguire l'esame del ricorso pres-  
so Q.S.T. [questo Supremo Tribunale],

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA  
SEGNETURA APOSTOLICA,

4. Premesso che nel caso non si tratta  
di una questione penale (cf. can. 18),  
e che pertanto il can. 1722 non è stato  
invocato nella causa, come consta dagli  
atti, al punto che nel caso si può parlare  
solo di rimedi disciplinari non penali;

5. Considerato in primo luogo che  
l'Ecc.mo Presule in merito invoca l'art.  
5 del documento chiamato "Statuto per  
la protezione dei bambini e dei giova-  
ni", ma contemporaneamente dubita se  
questo possa essere applicato a questo  
caso, pertanto questo argomento è da ri-  
tenere privo di valore, mentre, inoltre si  
tratta di un documento della Conferen-  
za Episcopale che non è stato sottomes-  
so, come sembra noto, alla ricognizione  
della Santa Sede;

6. Ritenuto che l'invocato prescritto  
del can. 223 § 2 non attiene al merito  
della questione, come sufficientemente  
appare sia dall'estratto della sentenza  
definitiva di Q.S.T. [questo Supremo  
Tribunale] coram Grocholewski del 28  
aprile 2007 (prot. n. 37937/05 CA)\*\*\* sia

\*\*\* Cfr. SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, sententia definitiva, coram  
Grocholewski, 28 aprile 2007, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007), pp. 611-621, con commento di D. CI-  
TO, pp. 621-625.

Congregationis decreto, quodque consequenter, nisi habeatur facultas specialis a Suprema Auctoritate concessa et salvo praescripto can. 1044, extra ambitum poenalem illegitima censenda est prohibitio per actum administrativum imposita exercendi quodvis ministerium presbyterale coram populo, inclusis facultatibus iure universali presbyteris concessis;

7. Animadverso autem quod:

- sedulo distinguendum est inter prohibitionem ministerii presbyteralis exercendi et collationem officii, ad quam de idoneitate candidati constare debet Auctoritati competenti (cf. can. 149, § 1); dubium autem in re, si fieri possit, solvendum est;

- in actis invenitur epistula a praeside organi v.d. "Diocesan Review Board" die 12 ianuarii 2007 data, qua, non obstantibus duorum peritorum votis Rev.do N. favorabilibus, necessitatem indicabat ut novum examen psychologicum super eum perficeretur, quod vero, attentis causae actis, hucusque peractum non videtur, quamvis Exc.mus Episcopus in suis decretis saepius affirmaret eius idoneitatem ad ministerium exercendum manere dubiam, "[d]ue to the lack of resolution of certain questions regarding the fitness for presbyteral ministry";

8. Cum adducta non sint argumenta quae probabilem reddant assertam impugnationi Congregationis decreti illegitimitatem, dum onus probandi in casu ad Exc.mum Recurrentem pertinet;

9. Vi art. 83, § 1 H.S.T. *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Con-

dal voto del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ai quali si riferisce l'impugnato decreto della Congregazione, e che conseguentemente, quando non si abbia una facoltà speciale concessa dalla Suprema Autorità e salvo il prescritto del can. 1044, al di fuori dell'ambito penale è da ritenere illegittima la proibizione imposta mediante atto amministrativo di esercitare qualunque ministero sacerdotale *coram populo*, incluse le facoltà concesse ai presbiteri per diritto universale.

7. Constatato tuttavia che:

- occorre distinguere attentamente tra la proibizione di esercitare il ministero presbiterale e il conferimento di un ufficio, per il quale deve constare all'Autorità competente l'idoneità del candidato (cfr. 149 § 1); il dubbio però sulla questione, se fosse possibile, sarebbe da risolvere;

- negli atti si rinviene una lettera emessa dal presidente dell'organo detto "Diocesan Review Board" del 12 gennaio 2007, nella quale, nonostante i voti di due periti favorevoli al Rev.do N., s'indicava che si espletasse un nuovo esame psicologico su di lui, cosa che in vero, considerati gli atti di causa, fino a questo punto, non sembra essere avvenuto, sebbene l'Ecc.mo Vescovo nei suoi decreti spesso affermi che la sua idoneità al ministero sacerdotale rimanga dubbia, "dovendo considerare la mancata risoluzione di certe questioni riguardanti l'appropriatezza per il ministero presbiterale";

8. Poiché non sono stati adottati argomenti che rendano probabile l'asserita illegittimità del decreto impugnato della Congregazione, mentre nel caso l'onere della prova spetta all'Ecc.mo Ricorrente;

9. In forza dell'art. 83 § 1 della legge propria di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale];

Esaminata attentamente la questione

gressu, coram infrascripto Praefecto die 30 maii 2009 habito,

*decrevit:*

*Recursum reiciendum esse et facto reici, utpote manifeste carentem quolibet fundamento.*

Pro expensis retinetur cautio ab Exc.mo Recurrente in arca H.S.T. deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Contra hoc decretum patet recursus ad Collegium Iudicum, intra terminum peremptorium decem dierum ab eodem notificato, argumentis suffultus, proponendus.

Et notificetur iis quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 30 maii 2009.

+ Raimundus Leo Burke, *Praefectus*  
+ Franciscus Daneels, o.praem.,  
*Secretarius*

dal Congresso, innanzi al sottoscritto Prefetto, il 30 maggio 2009,

*decreta:*

*Che il Ricorso debba essere rigettato e di fatto è rigettato, come manifestamente carente di qualsiasi fondamento.*

Quanto alle spese si trattiene la cauzione rilasciata alla cassa di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] dall'Ecc.mo Ricorrente. Ciascuna parte corrisponda un congruo onorario al proprio Ch.mo Patrono.

Contro questo decreto è possibile ricorrere al Collegio dei Giudici, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla sua notifica, da proporre sostenuto da argomenti\*\*\*\*.

E sia notificato agli aventi interesse, ad ogni effetto di diritto.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 30 maggio 2009

+ Raymond Leo Burke, *Prefetto*  
+ Frans Daneels, o.praem., *Segretario*

\*\*\*\* Contro questo decreto del Prefetto in Congresso non è stato interposto ricorso al Collegio dei Giudici.

## IL DIRITTO DI DIFESA IN AMBITO DISCIPLINARE

### 1. PREMESSA

**N**ONOSTANTE la diversità delle fattispecie dedotte, i tre provvedimenti sopra riportati, emanati dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, trovano un punto d'incontro nella questione giuridica che fa loro da sfondo: la disciplina dell'esercizio del ministero sacerdotale da parte della competente autorità ecclesiastica.

Nella *sentenza coram Cacciavillan*,<sup>1</sup> si accerta la violazione della legge *in decernendo ed in procedendo* di due decreti mediante i quali la Congregazio-

<sup>1</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, *coram Cacciavillan, Esercizio del ministero sacerdotale* (Ecc.mo Vescovo diocesano – Congregazione per il Clero), Prot. N. 32108/01 CA [contenzioso amministrativo], 18 marzo 2006.

ne per il Clero aveva revocato la sanzione con la quale un Vescovo aveva limitato un sacerdote nell'esercizio del proprio ministero sacerdotale. Nel caso erano sorti dubbi sulla idoneità del sacerdote ad adempiere le funzioni annesse al proprio ministero perché sospettato di aver abusato sessualmente di minori. Dopo aver deferito la questione alla Congregazione per la Dottrina della Fede, esclusivamente competente nel caso, il Vescovo aveva emanato un provvedimento disciplinare, limitando il detto presbitero nella celebrazione pubblica della liturgia, nonché intimandogli di sottoporsi ad un accertamento psicologico presso un istituto specializzato. Il sacerdote si era opposto ed aveva adito la Congregazione per il Clero la quale, da un lato, aveva accolto il suo ricorso, e dall'altro aveva rigettato la rimostranza del successivo Amministratore diocesano che aveva invocato la legittimità della sanzione inflitta. Deferita la questione innanzi alla Segnatura Apostolica, il suddetto Amministratore chiese ed ottenne la sospensione delle decisioni assunte dalla Congregazione per il Clero e, espletata la trattazione della questione in Congresso, si decretò l'illegittimità, *in decernendo* ed *in procedendo*, dei decreti assunti dalla Congregazione per il Clero. I Giudici del Supremo Tribunale si sono orientati in tal senso perché hanno constatato l'incompetenza a decidere da parte della Congregazione per il Clero, la quale era intervenuta quando la questione era già stata deferita alla Congregazione per la Dottrina della Fede, esclusivamente competente in materia. Per altro, si è constatato che, nel caso, la sanzione era di ordine disciplinare e non penale.

Nel *decreto coram Vallini*,<sup>2</sup> Prefetto in Congresso, si è respinto il ricorso, perché manifestamente infondato, contro un decreto con il quale la Congregazione per il Clero aveva, da un lato, confermato la dimissione di un sacerdote dall'incarico di vicario parrocchiale, dall'altro, tuttavia, aveva respinto sia l'inflizione di un'ulteriore penitenza sia la privazione di esercitare tutte le funzioni sacerdotali *coram populo*. Il Prefetto in Congresso si è orientato in tal senso per due ragioni. In primo luogo, al constatare che l'autorità episcopale non ha il diritto di privare i presbiteri dell'intero esercizio del loro ministero, se non nei casi espressamente previsti dal diritto, proprio perché si tratta di facoltà concesse dalla legge universale e non dalla deputazione episcopale. In secondo luogo, al constatare che l'inflizione di una penitenza è illegittima se non presuppone un delitto certamente imputabile, anche solo tentato.

Con il *decreto coram Burke*,<sup>3</sup> Prefetto in Congresso, si è respinto il ricorso,

<sup>2</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Vallini) in Congresso, *Revoca del provvedimento dell'Ecc.mo Vescovo nei confronti del Rev. N.* (Ecc.mo Vescovo – Congregazione per il Clero), Prot. N. 38962/06 CA [contenzioso amministrativo], 13 giugno 2008.

<sup>3</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Divieto di esercitare il ministero presbiteriale "coram populo"* (Ecc.mo Vescovo – Con-

perché manifestamente infondato, contro un decreto mediante il quale la Congregazione per il Clero aveva accolto il ricorso di un sacerdote che era stato privato di esercitare *coram populo* il suo ministero presbiterale, perché sospettato di aver abusato su minori quando era ancora seminarista. Il Prefetto in Congresso ha accertato la legittimità della decisione assunta dalla Congregazione per il Clero al constatare che non è ammissibile privare interamente un sacerdote dell'esercizio delle facoltà annesse al proprio ministero mediante un provvedimento amministrativo meramente disciplinare, ossia al di fuori dell'ambito penale.

## 2. DIFESA ED "IDENTITÀ DI RUOLO" DEL MINISTRO ORDINATO

La complessità delle tematiche trattate non consente un commento che possa coprire interamente tutti gli ambiti che i Giudici della Segnatura (collegialmente o in modo monocratico nel caso del Prefetto in Congresso) hanno dovuto percorrere nello svolgimento delle loro decisioni. Si orienterà, pertanto, la riflessione entro la prospettiva del *diritto di difesa* (c. 221 § 3 CIC; c. 24 § 3 CCEO) del sacerdote giudicato dall'Ordinario nella propria condotta al di fuori di un processo penale.<sup>4</sup> La ragionevolezza di tale prospettiva si coglie tenendo in considerazione che lo *ius puniendi* deve avvenire *ad normam legis* (c. 221 § 3 CIC; c. 24 § 3 CCEO), sicché riconoscere al sacerdote il diritto di difesa,<sup>5</sup> altro non significa che riconoscergli il diritto di essere sanzionato non in maniera arbitraria, ma a norma di legge.<sup>6</sup> Accanto ai processi penali ed amministrativi si deve riconoscere un processo (non giudiziale)<sup>7</sup> discipli-

gregazione per il Clero), Prot. N. 41760/08 CA [contenzioso amministrativo], 30 maggio 2009.

<sup>4</sup> Cfr. AA.VV., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, D. CITO (a cura di), Milano 2005.

<sup>5</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., pp. 104-105: «sia i criteri ermeneutici contenuti nei Principi per la riforma del CIC approvati dal Sinodo del 1967 e incorporati dalla Prefazione del codice ... sia il disposto dei cann. 221 e 1598, sia il *favor rei* insito nella natura della procedura penale e presente in tutti i canoni procedurali del codice, sia infine, le esigenze naturali di giustizia, richiedono che la via amministrativa penale, da una parte, partecipi dei tratti essenziali del processo giudiziale (del diritto di difesa dell'accusato) perché si tratta, in ultima analisi, di condizioni sostanziali della giustizia del provvedimento punitivo. E d'altra parte, le suddette esigenze di giustizia esigono che la via amministrativa sia sottoposta al controllo giudiziario, almeno della legittimità del provvedimento, da parte di un tribunale indipendente, essendo il contenzioso amministrativo "chiave di volta" del sistema della tutela dei diritti».

<sup>6</sup> Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Introduzione al processo canonico*, in AA.VV., *Il processo penale canonico*, Z. SUCHECKI (a cura di), Roma 2003, pp. 17-38.

<sup>7</sup> Nei processi *non giudiziali* non si giudica in forza dell'autorità giudiziale, ma in forza di un'autorità «più morale che giuridica» come avviene per «la transazione, l'arbitrato e la conciliazione» o di un'autorità pubblica, ove «ci riferiamo all'autorità amministrativa o esecutiva, che è una parte di regime esercitata da chi ricopre certi uffici ecclesiastici ... La

nare,<sup>8</sup> in cui nel provvedimento emesso dall'Ordinario non si invoca come motivo principale la violazione di una normativa o di un precetto penale, bensì si invoca un illecito connesso alla violazione di un dovere d'ufficio o di ordine deontologico.<sup>9</sup>

La violazione commessa da un chierico, qualsivoglia possa esserne la gravità e la specie, viene ad infrangere le esigenze intrinseche dello stato di vita ecclesiale del ministro ordinato, considerato che il destino del presbitero: «è strettamente legato all'istituzione ecclesiale in cui opera. Per lui, essa non costituisce soltanto un luogo di lavoro ma è un riferimento inevitabile per la propria identità. Non può definirsi senza riferirsi all'istituzione e alla sua comunità. La configurazione effettiva del suo ruolo si gioca nell'intreccio di molteplici rapporti istituzionali: con il vescovo e la chiesa diocesana, con il Papa e la chiesa universale, con il presbiterio, la parrocchia o l'ente in cui svolge il suo servizio, con le istituzioni pubbliche e \o private con cui si trova a collaborare o comunque a doversi relazionare nel territorio. Sarebbe impossibile configurare la figura storica del prete a prescindere da questi molteplici legami istituzionali. Non tenerne conto rischia di condurre all'astrattezza ogni discorso sul vissuto del prete».<sup>10</sup> Questa inscindibilità tra ministero ed identità nella vocazione sacerdotale può ulteriormente spiegare lo speciale carattere educativo<sup>11</sup> riconosciuto al processo canonico, specie quando oc-

potestà esecutiva opera senza seguire norme formali rigide; le sue decisioni sono frutto del ministero di governo, tese ad integrare le pretese dei singoli nell'ambito del bene comune. In tali decisioni, più che applicare la legge, l'autorità amministrativa dovrà non contraddirla, operando con maggior margine di discrezionalità, secondo giustizia ed equità, rispettando l'imprescindibile diritto di difesa, il cui esercizio non è però stabilito con forme precise», M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, ed. 5, Roma 2006, pp. 51-52.

<sup>8</sup> Il processo disciplinare è un procedimento amministrativo il quale «non consiste quindi nello strumento per applicare alcune sanzioni penali tramite la via amministrativa, ma è invece il mezzo per applicare sanzioni disciplinari, diverse da quelle penali. Lo scopo delle sanzioni disciplinari è quello di tutelare il particolare ordine giuridico interno necessario per l'adeguato svolgimento di una determinata funzione sociale ... la menzione alla disciplina riguarda il bene comune di tutta la chiesa», J. CANOSA, *Il procedimento amministrativo disciplinare previsto in alcuni regolamenti vigenti nella Curia Romana*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., p. 435.

<sup>9</sup> Cfr. F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., p. 293: «Occorre anche tenere presente la dovuta distinzione tra interventi penali e interventi disciplinari da parte dell'Autorità competente come per es. la rimozione dall'ufficio ... la dimissione o l'esclusione imposta di un religioso ... la revoca di facoltà ... della missio canonica oppure del *mandatum docendi* ... la dichiarazione dell'impedimento di esercitare gli Ordini sacri ... il precetto di ritornare in diocesi, il divieto di abitare in un certo luogo per ragioni pastorali, l'imposizione di sanzioni disciplinari per mancanze deontologiche».

<sup>10</sup> E. PAROLARI, *Reggere la conflittualità. Il prete e l'istituzione*, in *TreDimensioni* 3 (2006), p. 307.

<sup>11</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, 17 febbraio 1979, in AAS 71 (1979), p. 425: «Anzi, nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli

corre accertare la commissione di un illecito da parte di un chierico. Si deve, infatti, procedere per l'effettivo servizio dello sviluppo morale della persona umana e cristiana, condizione indispensabile per restaurare efficacemente la comunione ecclesiastica minacciata dall'agire illecito.<sup>12</sup>

Nel diritto di difesa del chierico, in effetti, non è in gioco il solo principio di legalità (essere sanzionati a norma di legge, cfr. 221 § 3 CIC, c. 24 § 3 CCEO), ma anche l'esigenza pratica di utilizzare una pena o una sanzione disciplinare<sup>13</sup> più adeguata e funzionale al suo emendamento umano e spirituale, oltre che al ristabilimento della giustizia ed alla riparazione dello scandalo.<sup>14</sup> In effetti, sia che si tratti di illecito disciplinare sia che si tratti di

fedeli, ma, altresì, promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall'autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è collocato) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso dei membri del popolo di Dio». Per un commento a questa allocuzione, cfr. J.M. SERRANO RUIZ, *Iustitia ecclesiae in mundo huius temporis*, in *Periodica* 68 (1979), p. 400: «In tempore, in quo multi loquuntur de revisione instituti canonici 'poenae', concursus doctrinae Ioannis Pauli II maxima actualitate non minus quam auctoritate dicendus est. Duos respectus idem Duos extollit: character declarativus iudicii poenalis ... ("è un riconoscere una situazione in cui il soggetto") et modus quo poena inservire possit ad restaurationem communionis in Ecclesia; medium recuperandi deficiencia personalia et socialia ex actione adversus Ecclesiam cum scandalo a delinquente posita». Relativamente al processo di nullità matrimoniale, cfr. P. BUSELLI MONDIN, *Il processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?* in *TreDimensioni* 1 (2011), pp. 66-79.

<sup>12</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato*, cit., p. 79: «L'ordinamento canonico attribuisce alla sincera redenzione del colpevole una valenza sociale ancora maggiore, per cui, molto frequentemente, la pena resta priva del suo senso giuridico qualora il colpevole si sia efficacemente pentito. Semmai, all'Ordinario – che deve valutare se sia o meno necessaria la procedura (amministrativa o giudiziale) per giungere eventualmente all'inflizione di una pena – si pone il problema dell'adeguatezza del pentimento alla gravità del delitto commesso».

<sup>13</sup> Cfr. E. BAURA, *Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio*, in AA.VV., *La lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, p. 342: «resterebbe comunque la possibilità di distinguere le sanzioni amministrative dalle pene per il fatto che le prime potrebbero avere una finalità più ristretta, perfino meramente funzionale (per esempio una migliore attenzione pastorale di una comunità), il che giustificherebbe la loro applicazione a prescindere dall'imputabilità del soggetto interessato. Una sanzione con finalità funzionale, possibile anche in casi in cui non è accertata l'imputabilità dell'interessato, non può però intaccare l'ambito giuridico inerente alla condizione di persona o di fedele, ma solo quello, appunto, funzionale».

<sup>14</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato*, cit., p. 78: «In ambito ecclesiale, invece, il delitto è visto primariamente ... come un 'peccato grave' (un'offesa anzitutto a Dio) da parte del delinquente il quale mette in pericolo, immediatamente, la propria salvezza eterna e, mediante lo scandalo, la salvezza di altri membri della comunità. Di conseguenza, il pentimento del colpevole, in particolare se il ravvedimento ha una pub-

delitto,<sup>15</sup> l'emendamento della persona, il ristabilimento della giustizia e la riparazione dello scandalo vengono a configurare, prima ancora che finalità della pena, le finalità dello stesso agire dell'Ordinario, il quale, in forza della sua potestà di governo, è chiamato appunto ad intervenire per emendare il reo, ristabilire la giustizia e riparare lo scandalo (cfr. c. 1341 CIC e c. 1401 CCEO). Certamente, l'illecito disciplinare conserva una gravità inferiore rispetto al delitto ed inoltre può rilevare già oggettivamente, a prescindere dall'imputabilità per colpa o dolo.<sup>16</sup> Non si può, tuttavia, negare che da esso possa derivare una lesione alla giustizia da ristabilire o uno scandalo da rimediare, soprattutto quando minaccia la deontologia<sup>17</sup> dell'esercizio del ministero ordinato. Nell'applicazione della legge opera, per altro, un ordine di valori, in cui il primo posto certamente deve spettare all'emendamento della persona: il ristabilimento della giustizia e la riparazione dello scandalo non sarebbero efficacemente raggiunti senza che (e prima che) al chierico non venisse garantita un'adeguata possibilità di emendarsi.<sup>18</sup>

blicità pari a quella del delitto, è considerato molto spesso sufficiente per riparare lo scandalo sia la giustizia lesa».

<sup>15</sup> Nel contesto dell'ordinamento canonico il discrimine tra illecito disciplinare e delitto è meno netto rispetto quanto accade nell'ordinamento civile, cfr. D. CITO, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007), pp. 621-625. Sulla differenza tra delitto ed illecito amministrativo e disciplinare nell'ordinamento canonico, cfr. F. PÉREZ-MADRID, *Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico*, in AA.Vv., *Il processo penale canonico*, Z. SUCHECKI (a cura di), Roma 2003, pp. 383-412; F. DANEELS, *Alcune osservazioni sul processo penale canonico e la sua efficacia*, in *Folia Canonica* 7 (2004), pp. 197-207.

<sup>16</sup> Cfr. E. BAURA, *Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio*, cit., p. 342; F. PÉREZ-MADRID, *Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico*, cit., p. 400.

<sup>17</sup> S. RACHELI, *Difesa, giudizio, processo: pluralità di deontologie?*, in AA.Vv., *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*, A. MARIANI MARINI – M. PAGANELLI (a cura di), Milano 2003, pp. 574-575: «Deontologia è termine che – creato da G. Bentham (*Deontologia o scienza della moralità*, 1834) – fu usato da altri filosofi (ad es. Rosmini) in un senso assai diverso da quello inteso dal Bentham. Senza disperderci in un esame che – per quel che qui interessa – finirebbe per risultare fuorviante, possiamo limitarci ad affermare che, in prima approssimazione, il termine deontologia rinvia ad un “comportamento-idoneo-al-fine” (cioè, ovviamente, se non si ricollega la deontologia a un imperativo categorico)». Si tratta dunque di qualcosa di assai più rilevante di una “specie di galateo del presbitero”: è un interrogarsi sulla condotta – non necessariamente tradotta nel diritto positivo – che costituisce la risposta al quesito per cui “come mi devo comportare in quanto chierico?”, cfr. A. MANENTI, *Vocazione psicologia e grazia. Prospettive di integrazione*, Bologna 1987.

<sup>18</sup> Cfr. D. CITO, *Il diritto canonico di fronte ai reati (in particolare di fronte agli abusi sui minori)*, in *Iustitia* 3 (2010), pp. 255-256: «Ciò significa che, anche nel caso di peccati configurati come delitti, l'azione e la pena ecclesiali sono dirette prioritariamente alla conversione e al pentimento del reo e solo in subordine agli altri effetti eventualmente cagionati dal comportamento criminoso. Ciò non significa certamente che vengano disattese le altre esigenze, sinteticamente descritte come “riparazione dello scandalo e ristabilimento della giustizia” ma che un ravvedimento autentico ed operoso del colpevole non solo potrebbe rendere superflue le pene afflittive a vantaggio del cammino penitenziale, ma soprattutto conferirebbe

In forza dell'inscindibilità tra ministero e vocazione sacerdotale, l'elemento essenziale del diritto di difesa, nell'ambito disciplinare, potrebbe dunque essere colto, in particolare, nella tutela della *identità di ruolo* del presbitero: «Possiamo, allora, dire che la propria identità di ruolo è il prodotto di un'operazione intersoggettiva, il punto d'incontro fra ciò che il prete propone a se stesso e ciò che a lui propone sia la sua comunità che l'istituzione complessiva. In modo schematico, possiamo dire che il ruolo del prete è il risultato di tre istanze in causalità circolare tra – *concetto di ruolo*, ossia l'interpretazione che l'interessato fa del proprio ruolo (in relazione, quindi, alla sua identità soggettiva); – *esigenze di ruolo*, ossia le richieste che l'istituzione rivolge all'interessato (in relazione, quindi, alle indicazioni oggettive della Chiesa); – *attese di ruolo*, ossia l'insieme delle aspettative che una certa comunità ha nei confronti del suo prete (in relazione, quindi, alle vicende concrete di quella comunità)». <sup>19</sup> Conseguentemente, ogni qual volta il chierico debba rispondere innanzi all'Ordinario della propria condotta, il suo emendamento unitamente al ristabilimento della giustizia ed alla riparazione dello scandalo verrebbero a delineare, prima ancora che le finalità della sanzione, le finalità cui orientare la propria tutela giudiziale. Il diritto di difesa (e quindi il dovere di concedere la possibilità di difendersi) non è solo funzionale a tutelare la posizione soggettiva che si intende perseguire, bensì deve essere inteso come funzionale a rendere efficaci sia l'emendamento della persona sia il ristabilimento della giustizia sia la riparazione dello scandalo. Non si può dare, in effetti, un autentico diritto di difesa che non tenga conto: dei doveri del chierico per gli altri (tra questi, quello di interpretare adeguatamente la propria identità ecclesiale innanzi alla comunità, cui è funzionale la disponibilità ad emendarsi) – *concetto di ruolo* –; del bene comune della Chiesa (cui è funzionale il ristabilimento della giustizia e la riparazione dello scandalo) – *esigenze di ruolo* –; e dei diritti degli altri (in particolare: delle eventuali persone danneggiate<sup>20</sup>) – *attese di ruolo* – (cfr. 223 § 1 CIC).

allo stesso un diritto alla remissione delle pene medicinali che sono sempre di durata indeterminata fino al suo pentimento. Infine le pene canoniche, per lo più di carattere spirituale e in nessun modo concorrenziali alle eventuali pene inflitte dall'autorità civile, non possono disattendere mai il fine soprannaturale della Chiesa».

<sup>19</sup> E. PAROLARI, *Reggere la conflittualità. Il prete e l'istituzione*, cit., p. 307.

<sup>20</sup> Cfr. H. PREE, *La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, in AA.VV., *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, E. BAURA – J. CANOSA (a cura di), Milano 2006, p. 94: «Rientrano nella categoria di 'danno' non solo i danni pecuniari o finanziari, ma anche le lesioni della sfera giuridica altrui (*quod debetur altri ex iustitia*) di qualsiasi genere, quindi anche danni psicologici, spirituali (p. es. negligenza nell'amministrazione dei sacramenti, mancata assistenza ai moribondi, nell'insegnamento della dottrina, abuso del segreto della confessione) e morali (per es. diffamazione, lesione del diritto alla propria intimità secondo il can. 220, vessazioni, delitti sessuali)».

### 3. DISCIPLINARE NON SIGNIFICA PUNIRE: CRITERI GIURISPRUDENZIALI

Per il chierico, dunque, difendersi in sede disciplinare non significa solamente difendere la propria posizione soggettiva, ma anche assumere le responsabilità connesse all'identità che gli è propria.<sup>21</sup> In tal senso preziosi spunti sono offerti dei provvedimenti in esame, in forza della dimensione congiunta delle seguenti considerazioni.

#### 3. 1. *Il potere dell'Ordinario di espletare l'indagine previa*

Anzitutto, si richiama la necessità di riconoscere che l'Ordinario conserva il potere di espletare l'indagine previa ex c. 1717-1719 CIC e c. 1468-1470 CCEO, non solo per accertare la verosimiglianza di un delitto ma anche per verificare l'idoneità ad esercitare il ministero sacerdotale. In quest'ultimo caso si parla di indagine 'preliminare' e non si evade, pertanto, dall'ambito amministrativo-disciplinare.<sup>22</sup>

Già la dottrina ha segnalato che l'indagine preliminare può essere utile ogni qual volta sovvenga la necessità di indagare «ogni violazione d'una legge divina o ecclesiastica, anche se non sia stata considerata delitto, in quanto causa un danno grave o uno scandalo per la comunità (can. 1399). Ovviamente in questo caso ci avviciniamo a quel tipo di investigazione che sboccherà possibilmente in una misura pastorale o amministrativa, per l'urgenza di risoluzione che comporta».<sup>23</sup> Conseguentemente «il criterio non sarebbe più legato unicamente alla comparsa di un'informazione facente le funzioni di "delitto verosimile". Dal momento in cui l'Ordinario venga a conoscenza, almeno verosimile, di una mancanza deontologica o di una infrazione disci-

<sup>21</sup> È una necessità che, almeno per l'ordinamento canonico, in fondo pervade qualsiasi processo, perché intrinseca alla stessa natura del processo canonico, cfr. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in AA.VV., *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, pp. 47-84. Anche all'interno del processo matrimoniale la logica del diritto di difesa non può non prescindere dall'identità di ruolo che il sacramento del matrimonio conferisce ai coniugi-parti, cfr. J.M. SERRANO RUIZ, *Peculiare tutela processuale del Matrimonio Sacramento*, in AA.VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii"*, Città del Vaticano 2007, pp. 213-234; P. BUSELLI MONDIN, *Il litisconsorzio nel Processo di nullità matrimoniale e la responsabilità del Patrono*, in *Apollinaris* 82 (2009), pp. 507-561.

<sup>22</sup> SEGNA TURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan, 18 marzo 2006, cit., n. 8: «Quidquid est, Congregatio in casu responsiones Exc.mi Episcopi non satis attente perpendisse videtur. Ipse, etenim, etsi interdum de investigatione processui poenali praevia ad normam can. 1717 introducta locutus erat, de facto aliam rationem procedendi adhibuit, illam nempe propriam Ecclesiae in [...], cuius scopus non est videre de verisimilitate delicti denunciati, verum enim vero de idoneitate ad ministerium in Ecclesia exercendum».

<sup>23</sup> D.G. ASTIGUETA, *L'indagine previa: alcune tematiche*, in *Periodica*, 98 (2009), p. 222.

plinare che provoca delle disfunzioni nel servizio ecclesiale, si presume che conduca un'inchiesta preliminare». <sup>24</sup>

L'indagine previa e/o preliminare viene così ad occupare una «posizione centrale: costituisce un incrocio tra gli interventi meramente pastorali, la via amministrativa ed il processo penale. Una volta informato dell'anzidetta notizia fondata del delitto (oppure della trasgressione o disfunzione), l'Ordinario deve senza ritardo investigare sui fatti, le circostanze, e l'imputabilità». <sup>25</sup> L'indagine preliminare, in particolare, (quella non specificatamente volta a verificare la verosimiglianza di un delitto) può acquistare, dunque, la funzione chiave di stimolare un dialogo (diretto) tra sacerdote ed istituzione: «Come ogni gruppo, anche il presbiterio è una realtà conflittuale, per natura sua e non solo per ragioni di peccato o debolezza dei singoli. Spesso, invece, l'istituzione predica la comunione e la pace secondo un modello ideale e per averla permette a ognuno di fare quello che vuole o si accontenta del rispetto formale di alcune regole: comunione proclamata e indipendenza vissuta. In genere, i preti mettono in conto la conflittualità nelle parrocchie ma fanno difficoltà ad accettare come normale che fra di loro ci sono conflitti ed è bene che ci siano. La diversità dei carismi è anche conflittualità. Fra i preti giovani e anziani c'è una sensibilità diversa e spesso inconciliabile. I modi di mediare i valori e vivere i ruoli sono molteplici e diversi ... Se l'inevitabile conflittualità è vissuta come problema, con sensi di colpa o come oggetto di critica, anziché portare al confronto che arricchisce spinge i diversi alla indipendenza, alla polemica o all'omertà. Più che censurare il conflitto, l'istituzione dovrebbe trovare le modalità e gli ambiti per tollerarlo e gestirlo, ossia anziché reagire subito con l'intento di nascondere usarlo come occasione di crescita nel bene comune. Rifiutarsi a priori di vedere le cose come stanno produce stagnazione, aggressività passiva e comportamenti impulsivi. Alcune volte la trasgressione deviante del prete è correlata agli atteggiamenti istituzionali che minimizzano le difficoltà. Come la psicoterapia familiare insegna, in molti casi e con i dovuti modi è meglio far emergere le conflittualità, per discuterle e non per polemizzare. Sulla comunicazione siamo un po' sprovveduti. Dobbiamo imparare a discutere senza troppe remore, sull'esempio di Paolo: "Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto" (Gal 2, 11)». <sup>26</sup>

<sup>24</sup> J.P. SCHOUPE, *La possibilità di commissione d'indagini in materia di deontologia delle funzioni ecclesiali*, in AA.Vv., *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, cit., p. 495.

<sup>25</sup> J.P. SCHOUPE, *I procedimenti amministrativi di fronte alle disfunzioni nelle comunità ecclesiali. Profili penali, disciplinari e deontologici*, in AA.Vv., *Processo penale*, cit., p. 657.

<sup>26</sup> E. PAROLARI, *Reggere la conflittualità. Il prete e l'istituzione*, cit., pp. 314-315.

3. 2. *Sovrapposizione fra l'indagine previa/preliminare e il provvedimento disciplinare non penale: le garanzie dell'indagato*

Di fronte all'indagine previa/preliminare si pone la questione delle garanzie da riconoscere all'indagato.<sup>27</sup> In questa fase in effetti, soprattutto in ambito penale: «l'inquisito non sembra avere il diritto di sapere che si sta indagando su di lui e perché e neppure a chi sia imputabile la messa in funzione di questo meccanismo. Le garanzie scattano solo dopo e cioè l'inquisito può diventare titolare di diritti ... quando non essendosi proceduto con la dovuta diligenza (*'caute'*), si sia danneggiata la sua buona fama (can. 1717 § 2 in relaz. col can. 220)».<sup>28</sup> Il c. 1717 CIC non vieta espressamente di sentire la persona indagata, ma impone all'Ordinario di agire con prudenza e nel rispetto della buona fama delle persone coinvolte (accusatori, indagato, parte lesa e altri testimoni).<sup>29</sup> In ogni modo, il dubbio sulla legittimità dell'ascolto dell'inquisito potrebbe essere risolto ricorrendo ad un luogo parallelo, ossia al c. 1469 § 3 del CCEO ove espressamente si prevede che: «Antequam quicquam in re decernit, Hierarcha audiat de delicto accusatum et promotorem iustitiae atque, si ipse prudenter censet, duos iudices aliosve iuris peritos; consideret etiam Hierarcha, num ad vitanda iudicia expediat, ut partibus consentientibus ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo dirimat».<sup>30</sup>

Si consideri, poi, che, in sede disciplinare, il limite tra indagine preliminare e trattazione è meno netto e definito rispetto quanto accade nel processo penale, finendo l'indagine preliminare per configurare un'unica istanza processuale<sup>31</sup> insieme alla trattazione dell'illecito disciplinare. Conseguentemente il

<sup>27</sup> Non quindi ancora formalmente accusato mediante decreto extragiudiziale, c. 1720 n. 1 CIC, c. 1486 § 1 CCEO, o mediante libello di accusa, c. 1721 § 1 CIC, c. 1472 § 1 CCEO.

<sup>28</sup> C. GULLO, *Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., p. 152. Cfr. A. URRU, *Considerazioni sull'infrazione della pena in talune fattispecie concrete*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., pp. 337-341.

<sup>29</sup> Cfr. A.G. MIZINSKI, *L'indagine previa (cc. 1717-1719)*, in AA.VV., *Il processo penale canonico*, Z. SUCHECKI (a cura di), Roma 2003, pp. 169-211.

<sup>30</sup> Cfr. L. GRAZIANO, *La praevia investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, AA.VV., *Processo penale*, cit., p. 504: «Realisticamente non si vede, infatti, come l'Ordinario possa perseguire e constatare l'avverarsi delle tre finalità indicate, ed in particolare dell'*emendatio rei*, senza che sia riconosciuto allo stesso *investigatus* un qualche spazio attivo almeno nelle ultime battute della *praevia investigatio*. Dal canto suo il Codex delle Chiese orientali impone all'Ordinario un preciso obbligo di ascoltare l'*investigatus* prima di assumere la decisione finale (c. 1469)».

<sup>31</sup> La parola istanza può indicare «l'aspetto vitale e dinamico del processo; così il codice utilizza questo termine per riferirsi all'inizio effettivo della controversia, alle diverse vicissitudini della medesima e al suo momento conclusivo (cc. 1517-1525)», M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 47.

diritto di difesa dell'indagato-giudicato sarebbe maggiormente garantito se si procedesse analogamente a quanto dispone il c. 1720 CIC,<sup>32</sup> aggiungendo che sarebbe quanto mai opportuno anche l'intervento di un notaio che curasse la trascrizione dei verbali e la registrazione dei documenti.<sup>33</sup> In effetti, sebbene non si esiga certezza morale, la decisione deve comunque essere sorretta da un dubbio positivo e probabile circa l'inidoneità della condotta del chierico, cui è funzionale un riscontro oggettivo della decisione da assumere.<sup>34</sup> I Giudici della Segnatura, nelle osservazioni da loro svolte, hanno messo in luce che ove non si osservi l'obbligazione di garantire all'inquisito la possibilità di conoscere le accuse a lui rivolte (con gli elementi di prova su cui si basano) e di rispondere ad esse, si rischia in seguito di fomentare ricorsi gerarchici giuridicamente infondati, proprio perché fondati su una errata conoscenza delle ragioni, in fatto ed in diritto, che muovono l'atto amministrativo con cui si è inflitta la sanzione.<sup>35</sup>

A tal fine si impone in tutta la sua evidenza un'attenta considerazione della relazione che intercorre tra la motivazione degli atti amministrativi e l'eser-

<sup>32</sup> Cfr. E. BAURA, *Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio*, cit., pp. 341-342: «Allo stesso modo, si rende quanto mai opportuno che l'imposizione delle pene avvenga mediante una procedura che garantisca il più possibile la scoperta della verità e i diritti dei fedeli, in particolar modo quello di difesa, quale mezzo per accertare la realtà dei fatti. Anche in questo punto l'ordinamento canonico presenta una peculiarità già accennata: la possibilità di imporre pene in via amministrativa, ben inteso però che tale via deve ottemperare comunque a quanto disposto nel can. 1720 (e nei canoni precedenti relativi all'investigazione previa) allo scopo di garantire i diritti dei fedeli».

<sup>33</sup> SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan, 18 marzo 2006, cit., n. 2: «Contendit Exc.mus Episcopus organum v.d. "Diocesan Review Board" die 14 februarii 2007 illas accusationes habuisse veras, ideoque scandalum oriri posse e novo munere illi presbytero collato, sed documentum de re non invenitur in actis».

<sup>34</sup> SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan, 18 marzo 2006, cit., n. 8: «Forsitan in procedura propria dioecesana melius acclarandum fuisset quid praecise acciderit, quando, ubi et quibusnam in circumstantiis, adeo ut dubium positivum et probabile circa Rev.di N. idoneitatem in casu clarius argumentis non solum subiectivis verum etiam obiectivis fundatum apparuisset»; SEGNETURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, 30 maggio 2009, cit., n. 2: «Pendente recursu coram hac Congregatione, duae sorores accusatrices tandem aliquando, invitante Exc.mo Episcopo ne denuo Rev.dum Recurrentem ad ministerium exercendum admittere deberet, de re deposuerunt, asserentes eius modum sese gerendi fuisse "inappropriate" et "a sinister way of dealing with a child". Contendit Exc.mus Episcopus organum v.d. "Diocesan Review Board" die 14 februarii 2007 illas accusationes habuisse veras, ideoque scandalum oriri posse e novo munere illi presbytero collato, sed documentum de re non invenitur in actis».

<sup>35</sup> SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan, 18 marzo 2006, cit., n. 8: «Exc.mus Episcopus, a Congregatione pro Clericis de recursu Rev.di N. certior factus, ab eodem Dicasterio ad rem auditus est. Fortasse tamen ei notificata non sunt in casu omnia argumenta et documenta a Rev.do Recurrente adducta, sed probabilius neque huic in procedura dioecesana, ante impugnata Exc.mi Episcopi decreta, praeter accusationes modo sat generico propositas, plene notificatae erant denuntiationes probationesque adductae».

cizio del diritto di difesa. Sebbene la motivazione degli atti amministrativi non sia un requisito previsto da una norma irritante (c. 51 CIC)<sup>36</sup> è evidente che la sua carenza o lacunosità potrebbe effettivamente pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa, laddove l'interessato non venisse a conoscenza in maniera adeguata delle ragioni per le quali è indagato e quindi sanzionato.<sup>37</sup> La motivazione della restrizione (accanto alla finalità della sanzione ed al procedimento adottato), in effetti, viene in essere proprio come criterio per discernere se si tratta di un provvedimento amministrativo disciplinare o di una pena,<sup>38</sup> come riferisce una nota sentenza *coram* Grocholewski.<sup>39</sup>

Si profila, pertanto, oggettivamente utile in ambito disciplinare stabilire con l'indagato un dialogo diretto sia per conoscere come egli abbia interpretato gli addebiti o le deficienze che gli vengono imputati e come egli valuti le richieste che l'autorità gli ha posto, sia per capire in che modo egli si ponga verso le aspettative della comunità in cui appartiene (si pensi, ad es., al rapporto con gli altri sacerdoti e/o religiosi, con la comunità cui appartiene, con le eventuali vittime). In altre parole, risulta importante per discernere la soluzione più adeguata (se e come procedere per infliggere una sanzione e quale sanzione applicare) al suo emendamento umano e spirituale (così inscindibilmente connesso alla sua identità di ruolo) e quindi per il ristabilimento della giustizia e la riparazione dello scandalo.

### 3. 3. *Il discernimento dell'idoneità all'esercizio del ministro sacerdotale e la consulenza psicologica*

Dalla sentenza *coram* Cacciavillan e dal decreto *coram* Burke emerge, poi, un tema importante annesso al discernimento della idoneità all'esercizio del ministro sacerdotale: l'ammissibilità dell'uso della consulenza psicologica (o dell'ingresso in una comunità di cura), purché venga svolta nel rispetto del diritto alla buona fama e alla propria intimità (cfr. c. 220).

La consulenza psicologica si propone come uno strumento utile non solo

<sup>36</sup> Cfr. P. LOMBARDÍA-J. OTADUY, *sub c. 51*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, *Codice di diritto canonico e Leggi complementari*, Roma 2010, p. 103.

<sup>37</sup> Cfr. SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan, 18 marzo 2006, cit., n. 8 (*vide supra* nota 35).

<sup>38</sup> Cfr. F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e controllo giudiziario sulla loro legittimità*, cit., p. 295: «Il provvedimento risulta invece senza dubbio non penale, quando esso invoca sia in *procedendo* che in *decernendo* una normativa non penale. Non di rado però qualcuno che si sente gravato da un provvedimento disciplinare lo impugna quasi fosse l'imposizione di una pena e pretende quindi che il suo ricorso sia *ipso iure* in *suspensivo*. La Segnatura Apostolica ha insistito al riguardo abbastanza spesso sulla dovuta distinzione in diverse cause».

<sup>39</sup> Cfr. SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, sentenza definitiva, *coram* Grocholewski, del 28 aprile 2007, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007), pp. 611-621 con commento di D. CITO, pp. 621-625.

per l'ammissione e la formazione dei candidati al sacerdozio, ma anche per la valutazione dell'idoneità del presbitero ad esercitare il proprio ministero sacerdotale. I Giudici della Segnatura, richiamando il c. 220, chiariscono implicitamente che la consulenza psicologica (come qualsiasi altra forma di ingresso in una comunità di cura) non può essere assimilata ad una sanzione (né disciplinare né penale) e che, pertanto, può essere espletata solo con il libero consenso del chierico.<sup>40</sup> Nelle fattispecie esaminate è racchiuso il chiaro richiamo che un adeguato discernimento della maturità psicologica e spirituale del candidato durante il periodo di formazione costituisce un valido (anche se purtroppo non sempre in maniera assoluta<sup>41</sup>) strumento per prevenire difficoltà o mancanze nell'esercizio del ministero sacerdotale.<sup>42</sup> Come il caso in esame mostra, determinati comportamenti illeciti sono il frutto di una immaturità religiosa e spirituale che avrebbe potuto essere non solo adeguatamente diagnosticata in precedenza, ma anche sanzionata.<sup>43</sup> Risulta, per altro, più facile ottenere il consenso di un candidato in formazione rispetto quello di un sacerdote, proprio perché mentre nel primo caso vi è una 'oggettiva' esigenza formativa,<sup>44</sup> nel secondo vi è una difficoltà

<sup>40</sup> Cfr. D.G. ASTIGUETA, *L'investigazione previa: alcune tematiche*, in *Periodica*, 98 (2009), p. 220: «Nella fase previa l'imposizione cede posto alla possibilità di suggerire, di consigliare questo esame, tenendo conto che esso non può costituire una prova e che il rifiuto non ha assolutamente un valore negativo di non cooperazione o di tentativo di nascondere la verità».

<sup>41</sup> REDAZIONE, *Pedofili e seminari: un vademecum per il formatore*, in *TreDimensioni* 3 (2010), 297-298: «È compito del formatore riuscire a captare elementi di uno stile di vita relazionale che potrebbero evolvere (o involvere) in comportamenti non idonei all'impegno vocazionale per il quale il seminarista si sta preparando. Non sembra altrettanto facile e forse nemmeno possibile, né per il formatore, né per il clinico, prevedere che quella involuzione andrà a prendere la direzione di un comportamento pedofilo. In ogni caso, quando vi sono dubbi relativi allo spazio relazionale, prima di ogni intervento sul candidato, il formatore deve verificare i suoi dubbi con un esperto in psicologia, dato che ulteriori indagini e possibili interventi richiedono competenze professionali specifiche (sia a livello diagnostico che terapeutico)».

<sup>42</sup> G. GHIRLANDA, *Utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, in *Periodica* 98 (2009), 591: «La trattazione avviene dopo aver ricordato nel n. 4 quanto affermato nel n. 38 dell'Istr. *Il presente sussidio*, che "gli errori di discernimento delle vocazioni non sono rari, e troppe inettitudini psichiche, più o meno patologiche, si rendono manifeste soltanto dopo l'ordinazione sacerdotale" e che "il discernere in tempo permetterà di evitare tanti drammi"».

<sup>43</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziario nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007), p. 74: «Alcuni sacri pastori non sono esenti da responsabilità riguardo alle gravi situazioni alle quali si deve porre rimedio nel rispetto della procedura prevista ... In primo luogo perché hanno conferito l'ordinazione sacerdotale o affidato mansioni pastorali a persone non idonee, pur essendo consapevoli di detta inidoneità o per non averla riconosciuta come tale. In secondo luogo, perché in seguito alla conoscenza dei fatti oggettivamente perniciosi, detti sacri pastori non hanno adottato le dovute misure cautelari o disciplinari».

<sup>44</sup> Cfr. G. INCITTI, *La direzione spirituale nella formazione dei chierici. Problematiche canonistiche*, in *Ius Ecclesiae* 21 (2009), pp. 111-132.

che potrebbe ostacolare il sacerdote nel comprendere ciò che è bene per lui.

Pur sussistendo presupposti differenti (perché non si ha di fronte un candidato in formazione, bensì un sacerdote già ordinato che ha mostrato delle difficoltà), nel caso valgono, comunque, le stesse esigenze sottese all'uso della psicologia nella formazione dei sacerdoti: a) valutare «come si può salvaguardare la tutela dell'intimità della persona con il diritto/ dovere dell'istituzione di giungere ad una sua sostanzialmente piena e reale conoscenza che comprende anche gli elementi psichici attraverso i quali il soggetto corrisponde alla vocazione»;<sup>45</sup> b) considerare che «la libera e spontanea scelta del soggetto nell'uso degli strumenti psicologici ancor prima di essere un legittimo diritto, sanzionato nel suddetto c. 220, è una fondamentale esigenza sia metodologica sia deontologica proprio nel campo della scienza psicologica applicata in questo contesto formativo»;<sup>46</sup> c) ritenere che, nell'esercizio dei propri diritti, i fedeli devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei doveri nei confronti degli altri (cfr. c. 223 § 2), pertanto: «l'autorità ecclesiastica, allora, ha il diritto/ dovere di regolare l'esercizio del diritto all'intimità, in relazione a ciò che concretamente richiedono il bene comune, i diritti altrui e i doveri del candidato agli ordini, per quello che riguarda la formazione al ministero sacro e l'esercizio di esso».<sup>47</sup>

Per ottenere il libero e responsabile consenso della persona coinvolta che si trova in difficoltà,<sup>48</sup> presupposto essenziale del suo diritto all'intimità, è indispensabile aiutare il chierico a prendere consapevolezza della sua difficoltà:<sup>49</sup> «A seconda dei casi, ciò andrà fatto in modo più o meno energico,

<sup>45</sup> G. VERSALDI, *Usa della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona*, in *Periodica* 83 (1994), p. 386.

<sup>46</sup> G. VERSALDI, *Usa della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona*, cit., p. 386.

<sup>47</sup> G. GHIRLANDA, *Aspetti canonici dell'Istruzione "In continuità" del 4 novembre 2005*, in *Periodica* 96 (2006), p. 436

<sup>48</sup> G. VERSALDI, *Usa della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona*, cit., p. 386: «per impostare correttamente il problema bisogna a mio parere, porlo in termini seguenti: *come ottenere questa libera e responsabile collaborazione del candidato anche nell'uso degli strumenti psicologici* così che i Superiori possono conoscerne l'idoneità e la maturità per il ministero sacerdotale».

<sup>49</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici*, 3 maggio 2011, I, d), 1), in <http://www.vatican.va/resources/index-it.htm>, all'interno del Focus *Abuso sui minori. La risposta della Chiesa*: «Il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinanza, valorizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a

più accogliente e materno oppure più deciso e paterno. Questa soglia di accettazione non si raggiunge con un solo incontro; a volte richiede anche mesi di lavoro»,<sup>50</sup> posticipando quindi qualsiasi intervento psicologico. «Per portare a questa consapevolezza è importante anche il ruolo dell'istituzione, che non si limiti ad un semplice invio ad una comunità esterna e spesso distante dalla diocesi dando così l'impressione di voler liberarsi del problema e scaricarlo sugli altri. Specie in questi casi può nascere l'utilità, pedagogica e/o giuridica, delle eventuali sanzioni, una volta dimostrata l'esistenza reale della difficoltà».<sup>51</sup> In quest'ultimo caso si potrebbe, per esempio, prefigurare l'ammissibilità di una sanzione disciplinare ex c. 193 CIC, cc. 975 e 974 § 2 CIC.<sup>52</sup>

3. 4. *L'illegittimità d'invocare il c. 223 § 2 per privare in modo indefinito l'esercizio del ministero sacerdotale "coram populo" mediante un atto amministrativo non penale*

Seguendo un orientamento consolidato, la Segnatura ha, inoltre, chiarito che rimane illegittimo invocare il c. 223 § 2 per privare, mediante un atto amministrativo, l'esercizio del ministero sacerdotale *coram populo*.<sup>53</sup> La proibizione, nel caso, essendo grave al punto da incidere praticamente la stessa libertà personale del chierico (che verrebbe, in tal modo, paralizzato dall'operare secondo la propria identità vocazionale) necessita una causa grave che può essere riconosciuta solo in un delitto (commesso o solo tentato), accertato

riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori».

<sup>50</sup> A. PARTINI, *L'accompagnamento psicologico e spirituale dei confratelli in gravi difficoltà*, in *TreDimensioni* 3 (2010), p. 316.

<sup>51</sup> A. PARTINI, *L'accompagnamento psicologico e spirituale dei confratelli in gravi difficoltà*, cit., p. 317, ove si aggiunge: «In ogni caso, sono necessari alcuni accorgimenti da parte dei superiori responsabili. Non chiudere gli occhi davanti alle problematiche concrete, né cercare di coprirle con un velo pietoso (o impietoso?): il problema crescerà sempre più, fino a diventare a volte pressoché irrisolvibile. Dare speranza alla persona, proponendole il ricorso alla comunità di cura come un aiuto appropriato di ripresa e non come rimedio pietoso, allarmistico, umiliante, disdicevole ...».

<sup>52</sup> F. PÉREZ-MADRID, *Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canonico*, cit., p. 403.

<sup>53</sup> SEGNETURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, 30 maggio 2009, cit., n. 6: «Perspecto quod invocatum praescriptum can. 223, § 2 non est ad rem, uti satis apparet tam ex excerpto H.S.T. sententiae definitivae *coram Grocholewski* diei 28 aprilis 2007 (prot. n. 37937/05 CA) quam ex voto Pontificii Consilii de Legum Textibus, de quibus in impugnato Congregationis decreto, quodque consequenter, nisi habeatur facultas specialis a Suprema Auctoritate concessa et salvo praescripto can. 1044, extra ambitum poenalem illegitima censenda est prohibitio per actum administrativum imposita exercendi quodvis ministerium presbyterale *coram populo*, inclusis facultatibus iure universali presbyteris concessis».

con certezza morale nel corso di un processo penale.<sup>54</sup> Il c. 223 § 2 può essere invocato solamente per limitare l'esercizio del ministero sacerdotale, purché si maturi un dubbio positivo e probabile sulla non idoneità del chierico ad esercitare il proprio ministero sacerdotale.<sup>55</sup> Il Supremo Tribunale, inoltre, riportandosi ad un orientamento consolidato in dottrina in base al quale l'inflizione di una penitenza deve sempre presupporre un delitto certo ed imputabile, escluse altre specie di illecito,<sup>56</sup> sembrano difendere l'interpretazione secondo cui in ambito disciplinare la regolazione dell'esercizio del ministero sacerdotale non deve avvenire frustrando le caratteristiche delle persone nella loro libertà, bloccandone la responsabilità personale. Il rischio sarebbe un adeguamento alle richieste istituzionali solo per conformità esterna, senza che vengano comprese le motivazioni soggiacenti a tali richieste.

### 3. 5. *Il dovere di adeguare il diritto particolare a quello universale*

Due dei provvedimenti in esame<sup>57</sup> risultano poi di attuale interesse perché hanno anticipato ed evocano esigenze su cui la Congregazione per la Dottrina della Fede (esclusivamente competente a conoscere i *delicta contra mores*),

<sup>54</sup> Cfr. F. PÉREZ-MADRID, *Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico*, cit., p. 342: «Las sanciones administrativas que se imponen en virtud de la potestad ejecutiva privan de derechos no fundamentales y tienen por finalidad la consecución de los fines que persigue por medios propios la Administración. Al ser menos lesivas, cabe la responsabilidad objetiva, ya que no se requiere el elemento subjetivo del mismo modo que para imponer sanciones penales».

<sup>55</sup> SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan, 18 marzo 2006, cit., n. 8: «Decisio autem qua, v.g., a competenti auctoritate collatio officii ecclesiastici recusatur ob defectum idoneitatis candidati vel facultas sive praedicandi sive ad confessiones audiendas, respective ad normam cann. 764 et 974, § 1, revocatur, haudquaquam est irrogatio poenae, ad quam requiritur certitudo moralis de delicto graviter imputabili patrato, sed decisio disciplinaris non poenalis, quae ob dubium positivum et probabile circa clerici ad rem idoneitatem ferri potest».

<sup>56</sup> SEGNETURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Vallini) in Congresso, 13 giugno 2008, cit., n. 7: «In doctrina incerta est interpretatio can. 1340, § 3: “Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis”. Scribit ad rem J.P. Montini: “A mio parere la soluzione della difficoltà interpretativa sta nella rilevazione che a volte i rimedi penali suppongono un delitto (certo e imputabile). In questi casi, e solo in questi, vi si può aggiungere da parte dell’Ordinario delle penitenze. Viene salvaguardata in tal modo la necessità di un delitto perché si dia penitenza” (“I rimedi penali e le penitenze...”, in *Il processo penale canonico*, ed. Z. Suchecki, Romae 2003, 75-101, vide 95). Ita quoque censet J. Sanchis: “Debe entenderse que la penitencia canónica puede ser añadida a la amonestación o a la reprensión en aquellos casos, previstos por las normas, y sólo en ellos, en los que el remedio penal se aplica a un delito ciertamente cometido” (*Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, Pamplona 1997<sup>2</sup>, 388); - Doctrina, utcumque, tenet paenitentiam canonicam semper praesupponere delictum commissum vel saltem frustratum (cf. can. 1328): cf. v.g. Montini (*art. cit.*, 95-96), Sanchis (*loc. cit.*, 387)».

<sup>57</sup> Si allude alla sentenza *coram* Cacciavillan del 2006 ed al decreto *coram* Burke del 2009.

si è recentemente pronunciata, orientando gli adempimenti degli Ordinari di fronte al delitto di abuso sessuale sui minori commesso da chierici.<sup>58</sup>

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha specificatamente delineato la prassi<sup>59</sup> da seguire nel corso dell'indagine previa allorché un presbitero sia indagato per abuso sessuale su minori: «c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime; d) l'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della *privacy* e della buona fama delle persone; e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunità di rispondere alle medesime; f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la *potestas regiminis* dei singoli vescovi; g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili; h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno; i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità».<sup>60</sup>

Laddove il chierico sia indagato per abuso su minori, l'Ordinario conserva il potere di limitarne l'esercizio del ministero a titolo precauzionale, già durante la fase dell'indagine previa:<sup>61</sup> «Nella fase preliminare e fino a quando

<sup>58</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare*, 3 maggio 2011, cit. Cfr. D. CITO, *Brevi note sulla Circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede con riferimento alle linee guida per i casi di abuso sui minori da parte dei chierici*, in *Iustitia* 3 (2011), pp. 309-314; CH.J. SCICLUNA, *Procedura e Prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., pp. 279-288; K. BOCCAFOLA, *Le norme penali degli USA e la loro applicazione*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., pp. 303-326.

<sup>59</sup> Cfr. D. CITO, *Brevi note sulla Circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede con riferimento alle linee guida per i casi di abuso sui minori da parte dei chierici*, cit., p. 313: «Per armonizzare la competenza propria dei Vescovi diocesani con l'auspicio di una prassi comune a livello di Conferenza Episcopale la Circolare, rifacendosi alle disposizioni codiciali, non solo ricorda che la normativa della Conferenza Episcopale è sempre complementare e non sostitutiva di quella universale, ma anche che "nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la *recognitio* ai competenti Dicasteri della Curia Romana", come del resto previsto dal can. 455 CIC. Ciò dovrebbe agevolare un trattamento omogeneo e quindi più efficace di questi casi nel rispetto delle responsabilità di ciascuno, e segnatamente dei Vescovi, responsabilità che non possono essere trasferite ad altre istanze»; SEGNETURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, 30 maggio 2009, cit., n. 5: «Perpenso in primis quod Exc.mus Praesul ad rem invocat art. 5 documenti s.d. "Charter for the Protection of Children and Young People", sed simul dubitat num id huic casui applicari possit, quam ob rem hoc argumentum nullius valoris reputandum est, dum praeterea agitur de documento Conferentiae Episcoporum, recognitioni, uti videtur, Sanctae Sedis non submisso».

<sup>60</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera Circolare*, 3 maggio 2011, cit., III.

<sup>61</sup> Non quindi solo nel corso del processo penale, cfr. c. 1722 CIC, c. 1473 CCEO.

il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico». <sup>62</sup>

Si può inoltre ragionevolmente dedurre che la Congregazione per la Dottrina della Fede, prima di assumere qualsiasi decisione, sia obbligata a verificare che al chierico sia stata effettivamente concessa la possibilità di difendersi, <sup>63</sup> anche in considerazione del fatto che il chierico indagato, anche se limitato nell'esercizio del proprio ministero a titolo precauzionale, gode comunque della presunzione di innocenza: <sup>64</sup> «Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l'esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente ... L'indagine preliminare e l'intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione. A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare». <sup>65</sup>

#### 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel concludere queste brevi considerazioni può essere, dunque, utile prestare attenzione a quanto la diaconia funzionale della potestà giudiziale della

<sup>62</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali*, 12 aprile 2010, § A (Procedure preliminari), in [http://www.vatican.va/resources/resources\\_guide-CDF-procedures\\_it.html](http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_it.html).

<sup>63</sup> Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Il principio "in dubio pro reo" nel diritto penale canonico. La perenne attualità di un'antica regola giuridica*, in AA.VV., *Processo penale*, cit., pp. 631-650.

<sup>64</sup> Con riferimento alle *Essentials Norms* della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti: «si può pensare, ad esempio, all'art. 9 delle Essential Norms, in cui si ricorda ... la possibilità, sempre aperta al vescovo o all'eparca, di far ricorso alla potestà esecutiva di governo per applicare attraverso un atto amministrativo misure penali nei confronti dei chierici che abbiano commesso abusi sessuali», A. S. SÁNCHEZ-GIL, cit., p. 649.

<sup>65</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera Circolare*, 3 maggio 2011, cit., I, d), 3); II.

Segnatura Apostolica<sup>66</sup> si ponga al diretto servizio della stessa *identità di ruolo* del presbitero. Distinguere l'ambito disciplinare da quello penale, pur nella complessità epistemologica che ne fa da sfondo,<sup>67</sup> significa, in effetti favorire un certo stile nell'assetto chierico-istituzione, quello del *servizio*: «Lo stile del servizio usa il potere non come strumento per dominare, ma per promuovere la vita delle persone e dell'istituzione, cioè la loro autotrascendenza e quindi la loro credibilità. Questo modo di esercitare il potere è profondamente evangelico – in fondo, è lo stile di Dio –, ma ha aspetti che possono essere ritenuti svantaggiosi: dando la precedenza alla crescita delle persone e della comunità si rischia di compromettere la propria immagine e quella dell'istituzione, la cui tutela potrebbe rendere necessario, prima o poi, un uso del potere come dominio. D'altronde se amare gli altri significa non pensare troppo a se stessi, è naturale che l'amore non sia sempre vantaggioso e tutelante per chi lo vive. Il vantaggio di questo stile è che il leader sarà stimolato ad un autentico confronto con la sua comunità: essendo libero dal dover difendere se stesso e la sua istituzione, sarà più capace di amarla e di individuarne ricchezze e povertà; ciò varrà soprattutto quando la creatività dello Spirito guiderà la comunità su strade non vantaggiose per la sua immagine istituzionale».<sup>68</sup>

PAOLA BUSELLI MONDIN

<sup>66</sup> Cfr. J. LLOBELL, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri organismi della Curia Romana: l'ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana*, in AA.Vv., *La lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 139-197.

<sup>67</sup> Cfr. G. LO CASTRO, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*, in AA.Vv., *Processo penale*, cit., pp. 3-31.

<sup>68</sup> M. NARDELLO, *La leadership nella chiesa: tra tutela dell'istituzione e servizio alle persone*, in *TreDimensioni* 5 (2008), p. 174.

## NOTE E COMMENTI